Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Martedì, 9 maggio** — **Numero 109**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **261** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 settembre 1903, numero CCCCXXVIII (parte supplementare) col quale fu autorizzata la Società anonima « Les tramways de Bologne » a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie nella città di Bologna;

Vista la domanda presentata dalla Società stessa in data 30 novembre 1904, per essere autorizzata a prolungare la linea urbana di Santo Stefano dalla Chiesa Nuova fino al ponte di San Ruffillo:

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Ritenuto che, ai sensi della legge 15 luglio 1909, deve essere stabilito nell'atto di autorizzazione della tramvia il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e che tale contributo può determinarsi in L. 12 al chilometro per la linea compresa nel presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Les tramways de Bologne » è autorizzata a costruire ed esercitare, con lo scartamento di m. 1,445, ed a trazione elettrica, una nuova

linea tramviaria dalla estremità della linea, ora in esercizio, da piazza Vittorio Emanuele alla Chiesa Nuova, fino al ponte di San Ruffillo, giusta il progetto redatto dalla Società stessa, portante il bollo dell'Ufficio del registro di Bologna in data 1° dicembre 1904, e vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, nonchè sotto le avvertenze e prescrizioni contenute nel voto 28 giugno 1909, n. 903, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio del suddetto tronco tramviario dovranno osservarsi inoltre le disposizioni delle leggi e regolamento sopracitati, le condizioni contenute nei disciplinari 29 agosto 1903, approvato col Nostro decreto 25 settembre 1903, n. CCCCXXVIII, e 24 dicembre 1910, firmato, in segno di accettazione, dal direttore della Società, e quelle contenute nelle premesse del presente decreto circa la tassa di sorveglianza, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che all'atto del collaudo si riconoscessero necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

N. 31,180 — Div. 4.

R. PREFETTURA DI BOLOGNA

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione all'impianto dell'esercizio del prolungamento fino a San Ruffillo della linea tramviaria elettrica esistente in Bologna da piazza Vittorio Emanuele II a Chiesa Nuova per porta Santo Stefano.

1.

La Società anonima Les tramways de Bologne è autorizzata a costruire ed esercitare il prolungamento fino a San Ruffillo della linea tramviaria elettrica urbana da piazza Vittorio Emanuele II a Chiesa Nuova per porta Santo Stefano, della quale è oggetto il Regio decreto n. CCCXXVIII del 25 settembre 1903.

2.

Detto prolungamento sarà eseguito per quanto riguarda le modalità di tracciato, giusta il progetto a firma dei signori A. Parenzo e ing. Spagnuolo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota n. 903 del 23 giugno 1909, ed a tal uopo è concesso di occupare il lato destro della strada nazionale n. 41 per il binario di corsa ed i raddoppi previsti.

3.

Per l'occupazione della strada nazionale n. 41 e per l'impianto e l'esercizio di detto prolungamento la Società anonima oltrechè alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti ed a quelle che potranno essere emanate in seguito in materia tramviaria è vincolata alle condizioni speciali seguenti:

I.

Condizioni speciali per la concessione della zona destra della strada nazionale n. 41, nella tratta dalla Chiesa Nuova al ponte di Savena.

Art. 1.

La concessione riguarda l'occupazione di suolo del tratto di strada nazionale n. 41 dalla Chiesa Nuova (estremo limite dell'esistente binario del tramway elettrico che partendo da piazza Vittorio Emanuele II arriva a Chiesa Nuova suddetta percorrendo via Santo Stefano) fino al ponte sul torrente Savena oltre la piccola borgata di San Ruffillo, nonchè l'impianto di pali per la trasmissione della corrente elettrica, il tutto come appare dalla planimetria d'insieme nella scala di 1 a 500 e relative sezioni trasversali in scala da 1 a 100 e profilo longitudinale che si intendono far parte integrale dell'atto di concessione.

Art. 2.

Stipulato l'atto di concessione ed ultimata la posa del binario che dovrà essere in tutto simile a quello esistente da piazza Vittorio Emanuele a Chiesa Nuova, ossia con rotaie scanalate del tipo Phoenix, l'ufficio del genio civile di Bologna col concorso di un rappresentante la Società concessionaria effettuerà una visita di ricognizione dello stato della strada, e le risultanze della detta visita verranno consacrate in apposito processo verbale che verrà firmato dagli intervenuti.

Art. 3.

La Società concessionaria avrà obbligo di mantenere a tutto suo carico la zona occupata dal binario della tramvia, più altra di centimetri cinquanta di larghezza dalla rotaia a valle verso il mezzo della strada oltre l'intera zona compresa fra la rotaia a monte fino al ciglio stradale, prestandosi altresì ad eseguire quei lavori ordinari di manutenzione che l'ufficio del genio civile ravviserà in ogni tempo opportuni per la regolare conservazione della strada, limitatamente però alle zone sopra menzionate. Le riparazioni e ricostruzioni delle opere murarie sottostanti alle zone di cui sopra, verranno eseguite a spese comuni nella misura di metà tra l'Amministrazione governativa e la Società concessionaria.

Art. 4.

Prima di porre mano ai lavori di qualsiasi specie essi siano, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione della tramvia e spazi laterali annessi, la Società concessionaria sarà tenuta ad informarne l'ufficio del genio civile, e si atterrà a quelle prescrizioni che l'ufficio stesso crederà di impartire.

In nessun caso potrà la Società concessionaria, con l'eseguimento dei lavori sia d'ordinaria che di straordinaria manutenzione delle sue linee, impedire o recare molestia al transito pubblico sulla strada.

Art. 5.

Il binario si accosterà al lembo destro della strada, mantenendosi in tale posizione fino all'estremo della linea, e la posa del medesimo dovrà essere eseguita in modo che la distanza tra le pareti delle carrozze ed il ciglio del fosso prossimo laterale di scolo delle acque non sia inferiore ad un metro.

Tale distanza sarà conservata anche quando si tratti di vicini muri di case o parapetti di opere d'arte, salvo il caso in cui in seguito ad invasioni sulla strada di detti muri o parapetti l'andamento planimetrico del binario possa non riuscire regolare e conforme all'andamento regolare della strada.

La distanza della rotaia a valle dal ciglio della strada libera non sarà minore di metri 5.50, eccezione fatta in corrispondenza dei binari di scambio e dei tratti in cui tale larghezza non sia possibile mantenere senza opportuno allargamento della strada.

Art. 6.

L'impianto delle rotaie della tramvia dovrà essere fatto in modo

che la loro sommità sia esattamente a livello dell'attuale piano stradale, il quale non potrà, menomamente venire alterato.

L'Amministrazione governativa si riserva la facoltà di prescrivere il selciamento della strada fra l'interbinario negli incroci con altre strade.

Art. 7.

Per la manutenzione della zona di strada posta a carico della Società concessionaria, dovrà questa essere eseguita in modo conforme a quello che si usa per la rimanente parte della strada nazionale, impiegando gli stessi materiali nelle stesse proporzioni ed epoche, ed eseguendo tutte le altre operazioni che attualmente si praticano per la manutenzione della strada nazionale.

Art. 8.

La società concessionaria dovrà eseguire a propria cura e spese ed a seconda del bisogno lo sbarazzo della neve dalla zona stradale occupata col binario della tramvia, con avvertenza di non ingombrare l'altra parte della strada, onde non ne venga impedito o reso difficile il transito.

Resta convenuto che la neve della zona stradale non occupata dal binario verrà sgombrata a cura dell'Amministrazione governativa, in modo da non ostacolare il regolare funzionamento della tramvia.

Art. 9.

La Società concessionaria eseguirà a proprie spese tutti quei lavori di manutenzione necessari per la conservazione regolare del profilo stradale attuale nella zona da essa occupata e fino al ciglio del fosso, onde possano aver libero scolo le acque.

Art. 10.

I pali occorrenti per sostegno del filo di trasmissione della corrente elettrica, saranno posti in modo che non venga ingombrato o reso difficile il transito e assicurati in maniera che sia evitato ogni pericolo di caduta.

Art. 11.

Ove da parte della Società concessionaria non venisse regolarmente provveduto a quanto è di sua spettanza per la manutenzione della zona stradale ad essa affidata, vi sarà provveduto d'ufficio a spese della Società stessa.

Art. 12.

La concessione sarà duratura fino al 31 dicembre 1952, eguale cioè a quella già ottenuta dalla Società richiedente per la linea tramviaria già in esercizio dal centro della città fino alla Chiesa Nuova prossima alla cinta daziaria di Bologna fuori Porta Santo Stefano.

Art. 13.

La Società concessionaria dovrà pagare alle finanze dello Stato l'annuo canone di L. 50 a titolo di riconoscimento dell'area demaniale da occuparsi coll'impianto della tramvia.

Art. 14.

A garanzia dell'osservanza delle suindicate condizioni e di quelle ulteriori che la Direzione generale dei ponti e strade credesse d'imporre in seguito, come per far fronte alle spese eventuali per danni alla strada, la Società concessionaria all'atto della stipulazione della convenzione dovrà depositare presso l'Ufficio del demanio la somma di L. 100 corrispondente a due annualità del canone. Tale deposito dalla Società dovrà essere rinnovato e reintegrato ove fosse occorso di erogarlo nella sua totalità od in parte.

Al termine della concessione verrà restituito alla Società concessionaria il deposito anzidetto, previa autorizzazione della Direzione generale di ponti e strade.

Art. 15.

La linea tramviaria dalla Chiesa Nuova al ponte sul Savena a San Ruffillo, il cui impianto viene eseguito sotto l'osservanza delle presenti condizioni, non potrà essere aperto al pubblico se non dopo che dal locale ufficio del genio civile siasi praticato, e dalla superiorità approvato, il collaudo dei lavori eseguiti per la posa in opera del binario.

Art. 16.

Cessato l'esercizio della tramvia o mancata comunque la concessione, la Società concessionaria dovrà a sua cura e spese ridurre la strada nel suo stato primitivo nello spazio di tempo di due mesi a decorrere dall' invito dell'Ufficio del genio civile, il quale sorveglierà i relativi lavori che potranno anche essere eseguiti dal detto Ufficio a totale spesa della Società concessionaria, quando questa non aderisse all'invito fattole.

Tutte le opere eseguite, eccezione fatta del materiale, costituenti l'impianto tramviario, rimarranno di pieno diritto di proprietà dell'Amministrazione governativa concedente, in quanto non siano soggette a demolizione, senza che perciò possa la Società concessionaria affacciare diritto a verun compenso.

Art. 17.

Si intendono applicabili alla presente concessione tutte le disposizioni del regolamento di polizia stradale approvato con decreto 8 gennaio 1905, per l'osservanza delle quali disposizioni la Società concessionaria dovrà accordare biglietti di libera circolazione al signor ispettore compartimentale e all'ingegnere capo del genio civile, nonchè ai quattro agenti da esso dipendenti e addetti al servizio stradale.

Art. 18.

Sono a carico della Società concessionaria tutte le spese per l'atto di concessione, tasse di registro, bollo, scritturazione, copia di disegni od altro inerente alla concessione medesima.

II.

Condizioni speciali per l'impianto e l'esercizio.

Art. 1.

L'impianto del binario e del sistema aereo di trasmissione sarà fatto in modo conforme a quello adottato per le tramvie urbane, impiegando per tutto il percorso le rotaie tipo Phoenix, di peso non minore di kg. 43 al metro lineare, giusta le condizioni degli articoli precedenti e coi giunti saldati sistema Falk.

Art. 2.

Il prolungamento verrà a costituire parte integrante della rete urbana di Bologna e sarà sottoposto alle stesse condizioni del rispettivo disciplinare.

Accetto.

Ing. Pietro Ceccacci
direttore della S. A. Tramways di Bologna.

Repertorio n. 3354.

Regnando S. M.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodieci, in questo di ventiquattro del mese di dicembre, il sottoscritto, quale segretario delegato ai contratti ed agli atti pubblici amministrativi, dichiara che il detto disciplinare venne letto e ratificato dalla parte interessata alla presenza degli infradescritti testimoni noti ed idonei, i quali, insieme col concessionario, si sono con me sottoscritti in segno di adesione e conferma.

Ing. Pietro Ceccacci.
De Sipio Pasquale fu Cesare, teste.
Luigi Talacci di Biagio, teste.
Avv. Giovanni Bacigalupo, segretario delegato ai contratti.

Registrato a Bologna, li 4 gennaio 1911, vol. 388, pag. n. 15,453, modulo 2. Esatte L. 2.44.

Il ricevitore
Aprile.

Il numero 369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 3 agosto, n. 623, e le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dal R. decreto 21 luglio 1910, n. 529;

Veduto il R. decreto 17 luglio 1910 col quale si approvano gli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910;

Veduto il R. decreto 4 dicembre 1910 col quale si arrecano alcune modificazioni ai detti organici;

Considerato che per l'avvenuto trasferimento di alcuni insegnanti e capi d'istituto e per l'esonero dall'insegnamento di alcuni di quest'ultimi, occorre apportare ai detti organici le variazioni necessarie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° ottobre 1910 agli organici delle scuole medie sono apportate le seguenti modificazioni:

nella R. scuola tecnica di Cagli è soppresso 1 posto di capo istituto;

nella R. scuola tecnica di Loano è soppresso 1 posto di capo istituto ed è istituita una cattedra di matematica;

nella R. scuola tecnica di Lonigo è soppresso 1 posto di capo d'istituto ed è istituita una cattedra di storia e geografia, diritti e doveri;

nella R. scuola tecnica di Nizza Monferrato è istituito un posto di capo d'istituto;

nella R. scuola tecnica di Novara è istituita una cattedra di storia, geografia, diritti e doveri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in governative di scuole medie pareggiate, approvato con Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il Nostro decreto 29 settembre 1910, col quale la scuola tecnica di Codogno è, dal 1° ottobre 1910, convertita in governativa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910 sono aggiunti i seguenti posti:

Cinque posti nel primo ordine di ruoli, e cioè:
uno per la lingua italiana,
uno per la lingua francese,
uno per la matematica,
uno per il disegno,
uno per la storia e geografia.

Due posti del terzo ordine di ruoli gruppo *A*):
uno per la computisteria,
uno per le scienze.

Un posto del terzo ordine di ruoli gruppo *B*), per la calligrafia.

Art. 2.

I suddetti posti sono assegnati alla scuola tecnica di Codogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 febbraio 1911, n. 49, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella R. Università di Bologna è istituito il posto di direttore del gabinetto di antropologia con l'assegno di L. 700.

Art. 2.

Nella R. Università di Catania è istituito il posto di direttore della scuola di geografia con l'assegno di L. 700.

Art. 3.

Nella R. Università di Genova sono istituiti i posti di direttore della clinica pediatrica, con l'assegno di L. 800, di direttore del gabinetto di patologia speciale medica, con l'assegno di L. 700, e di direttore della clinica otorinolaringoiatrica con l'assegno di L. 800.

Art. 4.

Nella R. Università di Napoli sono istituiti i posti di direttore della 2ª clinica chirurgica, con l'assegno di L. 800, e di direttore del gabinetto di semeiotica clinica medica, con l'assegno di L. 700.

Art. 5.

Nella R. Università di Siena è istituito il posto di direttore della clinica pediatrica, con l' assegno di L. 800.

Art. 6.

Nella R. Università di Torino sono istituiti i posti di direttore della scuola di archeologia con l'assegno di L. 700, e di direttore della clinica otorinolaringoiatrica con l'assegno di L. 800.

Art. 7.

La somma inscritta nel ruolo organico della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, approvato con R. decreto 7 luglio 1907, n. 552, per assegni per direzioni di gabinetti, biblioteca ed orto agrario, è portata da L. 6600 a L. 7400; e la maggior somma di L. 800 è destinata alla direzione del gabinetto di elettrotecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 378 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza con la quale il presidente della Giunta di vigilanza della R. scuola industriale di Belluno, istituita con R. decreto 26 marzo 1905, N. C. (parte supplementare) chiede che la scuola venga autorizzata ad accettare il lascito di L. 10,000 del defunto signor Angelo Dartora;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia scuola industriale di Belluno è autorizzata ad accettare il lascito del signor Angelo Dartora disposto con testamento del 26 maggio 1910, aperto e pubblicato il 15 giugno 1910, consistente in L. 10,000 (lire diecimila), allo scopo d'investire detta somma e devolverne ogni anno la rendita per una borsa di studio a favore di un alunno, preferibilmente del comune di Pederobba.

La Camera di commercio di Belluno determinerà le norme pel conferimento della suddetta borsa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 380 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 17 luglio 1910, col quale sono stati stabiliti i ruoli organici delle scuole medie governative per l'anno scolastico 1910-911;

Considerato che, in seguito al trasferimento od alla nomina ad effettivi di alcuni capi d'Istituto, è necessario modificare i ruoli organici suddetti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I ruoli delle scuole medie governative sono modificati come appresso:

Istituto tecnico di Ancona. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi il posto di ruolo per l'insegnamento di storia naturale, dal 16 marzo 1911.

Istituto tecnico di Bari. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi un posto di ruolo per l'insegnamento della matematica, dal 1° gennaio 1911.

Istituto tecnico di Bergamo. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi un posto di ruolo per l'insegnamento della matematica, dal 1° novembre 1910.

Istituto tecnico di Caltanissetta. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi il posto di ruolo per l'insegnamento della fisica, dal 1° novembre 1910.

Istituto tecnico di Perugia. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi un posto di ruolo per l'insegnamento della matematica, dal 16 febbraio 1911.

Istituto tecnico di Savona. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi il posto di ruolo per l'insegnamento della storia naturale, dal 1° novembre 1910.

Istituto tecnico di Teramo. — È soppresso il posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, ed è invece istituito un se-

condo posto di ruolo per l'insegnamento della matematica, dal 16 febbraio 1911.

Istituto nautico di Piano di Sorrento. — È istituito un posto di capo d'istituto effettivo con insegnamento, sopprimendosi un posto di ruolo per l'insegnamento di lingua italiana e storia, dal 1° ottobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 23 aprile 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Urbino (Pesaro).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di oltre due terzi dei Consiglieri comunali di Urbino, indettesi le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza, i comizi andarono completamente deserti.

Un Commissario prefettizio incaricato della provvisoria amministrazione del Comune ha messo in luce il profondo dissesto della finanza e notevoli deficienze nei pubblici servizi, specialmente delle frazioni.

Per rimuovere le cause dell'astensione degli elettori si appalesa indispensabile - come ha pur ritenuto nell'adunanza del 21 corrente il Consiglio di Stato - l'opera di uno straordinario amministratore che dia conveniente assetto all'azienda e ne sistemi la finanza.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Urbino, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Pietro Balbi Viecha è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 20 aprile 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Santa Croce sull'Arno (Firenze).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno.

Tale proroga si ritiene indispensabile in considerazione delle condizioni dello spirito pubblico e della necessità della sistemazione della civica azienda, nei riguardi specialmente del patrimonio e della finanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto col

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330;

Udito il Consiglio di Stato;

Determina:

È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla risoluzione delle controversie doganali.

Roma, addì 19 aprile 1911.

Il ministro
FACTA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330.

Art. 1.

Il verbale di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci deve essere redatto in duplice o in triplice originale, secondochè chi ha presentato la dichiarazione alla dogana non abbia od abbia manifestata la volontà che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio.

Art. 2.

Il verbale di controversia deve indicare:

a) la data in cui fu promossa la controversia e il numero d'ordine sotto il quale il verbale viene notato nel registro di cui all'art. 4;

b) il nome, il cognome e la qualità di chi ha fatta la dichiarazione della merce e il nome, il cognome e la qualità della persona o della Ditta rappresentata dal dichiarante;

c) le marche e i numeri dei colli contenenti la merce in controversia;

d) l'origine e la quantità della merce in controversia e possibilmente anche la destinazione e l'uso della merce stessa;

e) come la merce sia stata qualificata dal dichiarante e come sia qualificata dall'impiegato doganale incaricato della visita;

f) le ragioni addotte dal dichiarante e dall'impiegato a conforto del rispettivo assunto;

g) il numero dei campioni prelevati, dei disegni o degli esemplari della descrizione della merce e il numero e la qualità dei suggelli apposti per garantire la loro identità;

h) se il contribuente abbia chiesto che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio o se abbia rinunciato a valersi di questa facoltà;

i) se la merce sia rimasta in dogana e, in caso negativo, l'indicazione della specie, del numero e della data delle bollette emesse per la sua uscita dalla dogana;

j) se merce identica abbia già formato altre volte oggetto di controversia e, nell'affermativa, quale sia stato il giudizio emesso dalla Camera di commercio o la decisione del ministro delle finanze;

l) se il proprietario della merce chieda la restituzione dei campioni o della parte di essi che potesse rimanere dopo fattane l'analisi chimica o compiute le altre prove necessarie per la risoluzione della controversia.

Quando, a rappresentare la merce in controversia, non si provveda con la descrizione di essa nello stesso verbale, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 6, le ragioni dell'impiegato devono essere precedute da una succinta descrizione o dall'indicazione della natura della merce, del prodotto in controversia, e, possibilmente, della sua destinazione e dell'uso cui serve. Se a tale riguardo non vi è accordo col contribuente questi ha diritto di fare inserire nello stesso verbale le sue osservazioni in contrario.

Tanto il dichiarante quanto l'impiegato della dogana, nell'esporre nel verbale le ragioni sulle quali fondano il rispettivo parere intorno alla qualificazione della merce, devono indicare la voce del repertorio della tariffa nella quale ritengono che la merce stessa sia compresa, eccetto che, ad avviso dell'uno o dell'altro, si tratti di merce non nominata nè nel repertorio, nè nella tariffa. Quando le due parti siano concordi nel ritenere che la merce non sia nominata nè nel repertorio, nè nella tariffa deve essere redatto verbale per provocare il decreto di assimilazione, tanto nel caso in cui il contribuente e la dogana trovino in disaccordo intorno all'assimilazione della merce, quanto nel caso in cui siano a tal proposito di eguale parere.

Art. 3.

Tutti gli esemplari del verbale di controversia devono essere firmati dal dichiarante, dall'impiegato che ha visitata la merce e dal commissario o da chi ne fa le veci.

Ciascun esemplare del verbale deve pure essere firmato dal capo della dogana, il quale, quando non sia dello stesso parere dell'impiegato intorno alla qualificazione della merce, deve esprimere, sullo stesso verbale, il proprio avviso motivato.

Art. 4.

Tutte le controversie insorte rispetto alla qualificazione delle merci devono essere dalla dogana notate su di uno speciale registro, nel quale si devono indicare:

1° la data del verbale;

2° il nome e il cognome di chi ha sollevata la controversia;

3° l'indicazione sommaria della qualità della merce, secondo la sua denominazione commerciale;

4° la data della trasmissione del verbale e degli altri atti della controversia al Ministero;

5° la decisione del ministro e la data in cui pervenne;

6° la data della notificazione della decisione al contribuente.

Per le controversie sulle quali il contribuente abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, si devono, inoltre, indicare nello stesso registro:

1° la data della trasmissione del verbale e degli altri atti della controversia alla Camera di commercio e la data in cui questa ne ha accusato ricevimento;

2° il giudizio emesso dalla Camera di commercio e la data in cui pervenne alla dogana;

3° la data della notificazione del giudizio della Camera al contribuente;

4° la data in cui fu presentato ricorso per appello, quando ne sia il caso.

I verbali di controversia devono essere registrati per ordine numerico annuale.

Art. 5.

I campioni della merce in controversia devono essere prelevati in numero eguale a quello degli originali del verbale, secondo i casi previsti dall'art. 1. In eguale numero di esemplari deve pure essere fatta la descrizione della merce quando, attesa la qualità o la mole di essa, non se ne possano prelevare i campioni.

È in facoltà del contribuente di chiedere che sia prelevato un campione in più, se desidera che uno rimanga suggellato anche dopo l'esame preventivo di cui all'art. 4 della legge, per servire, quando ne sia il caso, all'esame della controversia da parte del Collegio dei periti.

Il prelevamento dei campioni deve essere fatto dal capo della dogana o, nel caso di suo impedimento, dal commissario preposto all'ufficio visite presso il quale è sollevata la controversia o da chi ne fa le veci. Nel caso d'impedimento anche del commissario, o di chi lo sostituisce, i campioni possono essere prelevati da un altro impiegato addetto al servizio visite, di ciò espressamente incaricato dal detto funzionario con delegazione scritta sulla matrice della dichiarazione relativa alla merce in controversia. Di tale speciale delegazione deve essere fatto cenno nel verbale di controversia. Al prelevamento devono in ogni caso assistere il dichiarante e l'impiegato che ha proceduto alla visita della merce.

I campioni devono essere prelevati in quantità sufficiente per tutte le prove occorrenti alla ricerca e al riconoscimento della qualità delle merci che rappresentano. I campioni di tessuti devono essere di grandezza non inferiore ad un decimetro quadrato e, se rappresentano tessuti operati, devono comprendere in un solo pezzo l'intero disegno. Se trattasi di tessuti dei quali, per la risoluzione della controversia, occorra di compiere l'analisi chimica, i campioni devono essere possibilmente in pezzi di peso non inferiore a 20 grammi.

Art. 6.

Ogni campione, o ciascun esemplare del disegno o della descrizione della merce in controversia, si deve racchiudere in adatto recipiente o involucro (busta, pacco, cassetta, ecc.) alla presenza delle persone che, ai sensi dell'articolo precedente, devono effettuare il prelevamento dei campioni e assistere a tale operazione.

Sopra ogni recipiente o involucro deve essere indicato il numero del verbale di controversia e il nome e cognome di chi l'ha sollevata, e si devono apporre tanti suggelli in ceralacca quanti sono necessari ad assicurare il contenuto ed a provarne la identità; ma in modo che un terzo dei suggelli porti impresso il timbro del dichiarante, e due terzi portino impresso il timbro della dogana.

Se, per rappresentare la merce, si supplisce al prelevamento del

campione con la fedele descrizione della merce stessa, la descrizione può essere scritta nello stesso verbale di controversia quando sia fatta d'accordo fra la dogana e il contribuente senza intervento di periti a ciò delegati. Di ciò deve farsi cenno nel verbale in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera *g*) dell'art. 2.

Quando la natura dei campioni non consenta di racchiuderli in recipienti o in involucri, la loro identificazione deve essere fatta assicurando su di essi, con suggello o altrimenti, dei cartellini muniti delle attestazioni di cui sopra.

Anche nei casi in cui i recipienti immediati contenenti i campioni debbano, per maggior sicurezza nella spedizione, essere racchiusi in altri recipienti esterni, i suggelli del dichiarante e della dogana devono essere apposti sul recipiente o involucro immediato salvo ad apporre, quando lo si creda necessario, gli stessi suggelli anche sul recipiente esterno.

Del suggellamento così eseguito devesi far menzione nel verbale della controversia, in modo che dal medesimo risulti esplicitamente che vennero identificati coi suggelli dell'ufficio e dell'importatore i recipienti che direttamente contengono i campioni della merce.

Occorrendo spese per l'imballaggio dei campioni si procede anche per esse secondo le norme stabilite dal seguente art. 36.

Art. 7.

Quando il dichiarante abbia rinunziato alla facoltà di provocare il giudizio della Camera di commercio, il capo della dogana, subito dopo la compilazione del verbale di controversia o nel più breve termine, deve trasmettere al Ministero un esemplare del verbale, con apposito elenco in doppio originale, ed un campione o disegno della merce o un esemplare della sua descrizione.

Se il dichiarante si è valso della facoltà di cui al primo capoverso dell'art. 5 devono essere trasmessi al Ministero, insieme con un esemplare del verbale, due campioni identici o due identici disegni o esemplari della descrizione della merce, facendone attestazione nello stesso verbale.

Un esemplare dell'elenco di trasmissione è restituito dal Ministero al capo della dogana in segno di ricevimento, con l'indicazione della data in cui pervenne e con la firma del Direttore generale delle gabelle o di chi per esso.

Art. 8.

Nel caso di ritardo a ricevere il duplo dell'elenco, la dogana ne farà richiesta al Ministero.

Se il verbale di controversia, il campione, il disegno o l'esemplare della descrizione della merce in controversia si fosse smarrito, il capo della dogana dovrà fare subito le opportune ricerche, ed intanto invierà al Ministero un secondo esemplare del verbale con altro elenco in duplo o un secondo campione, o un altro esemplare del disegno o della descrizione della merce.

Art. 9.

Quando il dichiarante abbia chiesto che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio, il capo della dogana, nel più breve termine, trasmette alla Camera stessa un esemplare del verbale con apposito elenco in doppio originale, e un campione, un disegno o un esemplare della descrizione della merce.

Uno degli originali dell'elenco deve dalla Camera di commercio essere restituito alla dogana, in segno di ricevimento, con la indicazione della data in cui pervenne l'elenco e con la firma del presidente della Camera o di chi ne fa le veci.

Art. 10.

Nel caso di ritardo a ricevere dalla Camera di commercio il duplo dell'elenco, o nel caso di smarrimento dell'esemplare del verbale, o del campione o disegno della merce o della sua descrizione, il capo della dogana provvederà, rispetto alla Camera, nelle stesse forme stabilite dall'art. 8.

Art. 11.

La Camera di commercio al cui esame sia stata deferita la controversia deve prenderne nota in uno speciale « registro delle controversie doganali » nel quale si dovranno indicare:

a) la data dell'arrivo dell'elenco in doppio originale e la data della restituzione di uno degli originali alla dogana;

b) la data e il numero del verbale di controversia;

c) la dogana dalla quale è stato redatto il verbale;

d) il nome, il cognome e la qualità del contribuente che ha sollevata la controversia;

e) se il campione, il disegno o l'esemplare della descrizione della merce sia arrivato coi suggelli intatti in modo da escludere qualsiasi sospetto di sostituzione;

f) se il parere della Camera sia stato favorevole o contrario al contribuente.

Art. 12.

La Camera di commercio procede all'esame del verbale di controversia, del campione, del disegno o della descrizione della merce e, dopo discussa la controversia e sentito, quando lo creda necessario, la Commissione di perizia, emette il suo giudizio.

Per le adunanze e le deliberazioni della Camera di commercio saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 della legge del 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 13.

La Camera di commercio deve emettere il suo giudizio entro 20 giorni dalla data in cui le pervennero i verbali di controversia.

Il giudizio della Camera non può estendersi oltre i limiti della contestazione.

Nel giudizio deve sempre essere indicato se siasi o no sentita una Commissione di perizia.

Art. 14.

Il presidente della Camera di commercio trasmette al capo della dogana, con apposito elenco in doppio originale, il giudizio della Camera e la relazione dei periti quando siasi deferito l'esame della controversia a una Commissione di perizia.

Restituisce inoltre il campione della merce nel caso che non sia stato consumato per la verificazione.

Uno dei due esemplari dell'elenco deve dalla dogana essere restituito al presidente della Camera di commercio in segno di ricevuta, con l'indicazione della data in cui pervenne l'elenco e con la firma del capo della dogana.

Art. 15.

Scorsi venticinque giorni dalla data apposta dalla Camera di commercio sul duplo dell'elenco di cui all'art. 9 senza che sia pervenuta la comunicazione del giudizio emesso dalla Camera, il capo della dogana deve farne subito richiesta. Se, ciò non ostante, la comunicazione non sarà pervenuta entro il trentesimo giorno dalla predetta data, gli atti della controversia saranno trasmessi al Ministero come nei casi in cui il contribuente abbia rinunciato al giudizio della Camera di commercio. Della trasmissione degli atti al Ministero il capo della dogana darà subito avviso al contribuente.

Art. 16.

Il giudizio pronunciato dalla Camera di commercio è notificato dal capo della dogana al dichiarante che ha sollevata la controversia, mediante consegna dell'atto di notificazione, che viene redatto in doppio originale.

La consegna dell'atto di notificazione è fatta col mezzo di un agente della finanza, il quale deve munire il detto atto dell'attestazione di effettuata consegna, indicandone la data e restituendo al capo della dogana il secondo originale dell'atto stesso, munito della medesima attestazione.

Quando l'atto di notificazione non possa essere consegnato alla persona del dichiarante o questi rifiuti di riceverlo l'agente inca-

ricato della consegna ne fa l'affissione alla porta dell'ufficio in cui ha sede il capo della dogana, facendone sull'atto stesso analoga attestazione la quale tiene luogo di effettuata consegna.

Il capo della dogana deve, di volta in volta, rendere informato il Ministero delle controversie eventualmente risolute, in base a giudizio emesso dalla Camera di commercio, in senso contrario a quello della dogana, indicando i motivi per i quali non abbia creduto di ricorrere in appello. Alla fine di ogni semestre deve trasmettere al Ministero un elenco di tutte le controversie deferite, durante il semestre, al giudizio della Camera di commercio, sia o pur no intervenuto il ricorso in appello per la decisione definitiva del Ministero.

Art. 17.

Quando non sia accettato il giudizio della Camera di commercio, il ricorso in appello deve essere presentato al capo della dogana, se fatto dal contribuente, e al Ministero delle finanze se fatto dalla dogana.

In questo secondo caso il capo della dogana deve avvertirne il contribuente con lo stesso avviso con cui gli notifica il giudizio della Camera di commercio.

La ricevuta del ricorso, che nel primo caso sarà dal capo della dogana rilasciata al contribuente, e nel secondo caso verrà dal Ministero inviata alla dogana, servirà a provare se il ricorso in appello sia stato fatto nel termine prescritto dalla legge.

Art. 18.

Quando, contro il giudizio della Camera di commercio, sia stato interposto appello dal contribuente o dal capo della dogana, questi deve provvedere per la trasmissione degli atti della controversia al Ministero, procedendo in tutto com'è disposto dai precedenti articoli per i casi in cui il contribuente abbia rinunciato a promuovere il giudizio della Camera.

Insieme con un secondo esemplare degli atti indicati all'articolo 7 devono essere in questo caso trasmessi al Ministero:

a) il giudizio emesso dalla Camera di commercio, con la relazione, quando esista, della Commissione di perizia;

b) il ricorso del contribuente, quando l'appello sia stato da questi interposto, o il secondo esemplare dell'atto di notificazione di cui all'art. 16, quando l'appello sia stato interposto dal capo della dogana.

Art. 19.

I verbali di controversia che pervengono al Ministero in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 7 e 18 sono ricevuti, insieme con i campioni e gli atti che vi sono annessi o che li accompagnano, dall'Ufficio tecnico delle dogane presso la Direzione generale delle gabelle.

Il detto ufficio, dopo di essersi accertato della regolarità dei verbali e degli atti annessivi nonchè dell'incolumità e della regolare identificazione dei campioni, dei disegni o delle descrizioni delle merci, deve prendere nota di ciascuna controversia in apposito registro nel quale si devono indicare:

a) la data dell'arrivo del verbale col relativo elenco di trasmissione;

b) la data del verbale e il numero che esso ha preso dal registro della dogana;

c) la dogana presso la quale fu sollevata la controversia;

d) il nome e il cognome del dichiarante;

e) la natura della merce in controversia quale risulta dalle indicazioni del verbale;

f) il giudizio emesso dalla Camera di commercio, nei casi di appello.

Dopo la registrazione dei verbali provvede lo stesso Ufficio a farne pervenire l'atto di ricevimento alle rispettive dogane mediante la restituzione del duplo degli elenchi di trasmissione, ai sensi dall'ultima parte dell'art. 7.

Art. 20.

L'esame preventivo delle controversie di cui all'art. 4 della legge è fatto dall' « Ufficio tecnico delle dogane » con le norme seguenti:

Il detto Ufficio procede anzitutto all'esame dei verbali di controversia e degli atti che vi siano annessi (giudizi delle Camere di commercio o memorie dei contribuenti), quindi, in concorso col segretario del Collegio dei periti, apre i campioni relativi alle controversie che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) quando dagli atti della controversia risulti o si possa dedurre trattarsi di questione la quale trovi la sua risoluzione in precedenti decisioni del Collegio dei periti relative a identici casi;

b) quando la controversia stia soltanto nella determinazione quantitativa dei componenti della merce o di uno di essi o nello accertamento della genuinità della merce stessa di fronte a disposizioni legislative;

c) quando i termini della contestazione siano tali da far dipendere la risoluzione della controversia dalla sola interpretazione di disposizioni della tariffa, del repertorio, dei trattati o di altre leggi o decreti, e risulti dal verbale totalmente corretta questa interpretazione da parte del contribuente contro il parere della dogana.

Agli effetti della disposizione di cui alla lettera *a*) del presente articolo non è mai presunta l'identità del caso con altri già risoluti dal Collegio quando, pur risultando dal verbale che la controversia si riferisca a uno stesso oggetto o prodotto precedentemente esaminato, sia posta in contestazione, non la semplice classificazione doganale dell'oggetto o del prodotto stesso, ma anche la natura, la composizione di esso o della materia di cui è composto, in modo che la controversia non possa essere risoluta in base alle sole precedenti deliberazioni, e occorra, invece, di ripetere la perizia tecnica o l'analisi chimica della merce per accertare che, oltre alle stesse circostanze di diritto, concorrano nel caso in questione le stesse circostanze di fatto in base alle quali il Collegio si è precedentemente pronunciato.

Le controversie sulle materie indicate alla lettera *b*) sono sempre riservate al parere del Collegio dei periti quando siano dal contribuente sollevate contro i risultati di analisi preventive eseguite dal Laboratorio chimico centrale delle gabelle, o contro risoluzioni emesse dal Ministero sopra semplice quesito della dogana o del contribuente.

È pure riservato sempre al Collegio dei periti il giudizio sulla determinazione quantitativa dei componenti delle merci nei casi in cui questa determinazione è demandata al Collegio stesso dalle leggi speciali.

Art. 21.

Quando l'esame dei campioni, aperti nei modi e nei casi previsti dal precedente articolo, confermi che per le controversie alle quali i campioni stessi si riferiscono concorre una delle condizioni di cui all'art. 4 della legge, l'Ufficio tecnico delle dogane ne propone al ministro la risoluzione con relazione motivata.

Se l'esame dei campioni non conferma il concorso delle dette condizioni si procede, per la risoluzione delle controversie relative, come per quelle indicate nell'art. 23. In questi casi, se il contribuente si è valso della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5, serve per l'istruttoria della controversia e per la deliberazione del Collegio dei periti il secondo campione della merce, rimasto suggellato.

Art. 22.

Le decisioni emesse dal ministro in virtù della prima parte del precedente articolo sono dall'Ufficio tecnico delle dogane annotate in apposito registro, il quale deve essere presentato al Collegio dei periti nella prima seduta di ogni convocazione per le eventuali consultazioni.

Nel detto registro devono essere succintamente riportati i ter-

mini della controversia, la decisione emessa e le ragioni che l'hanno motivata.

Art. 23.

Le controversie per le quali non venga emessa la decisione ministeriale ai termini della prima parte dell'art. 21 sono sottoposte al parere del Collegio dei periti. Le attribuzioni dell'Ufficio tecnico delle dogane restano, per queste controversie, limitate al solo compimento degli atti d'istruttoria, da effettuarsi secondo le norme che saranno stabilite dallo stesso Collegio nella prima adunanza di ogni sessione triennale.

Art. 24.

Le controversie da sottoporre all'esame del Collegio dei periti, debitamente istruite, sono prese in consegna, con tutti gli atti relativi e coi rispettivi campioni, dal segretario del Collegio stesso.

Art. 25.

Il Collegio dei periti è convocato dal ministro delle finanze e tiene le sue adunanze in una sala della Direzione generale delle gabelle.

Spetta al segretario del Collegio di accertare, seguendo le istruzioni che gli saranno impartite dal presidente, che nel giorno stabilito per la prima adunanza di ogni convocazione i membri del Collegio possano intervenirvi in numero sufficiente per la validità delle deliberazioni. Qualora si preveda la mancanza del numero legale per impedimento dei delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio, lo stesso segretario del Collegio ne informa il presidente, al quale spetta di invitare a intervenire alle adunanze i delegati supplenti. Tale invito è di preferenza diretto ai delegati supplenti che hanno particolare competenza tecnica in quelle stesse materie nelle quali sono più competenti i delegati effettivi da sostituire.

Art. 26.

Nella prima adunanza di ogni convocazione il segretario del Collegio deve presentare al presidente un prospetto indicante:

a) il numero delle controversie già istruite per essere sottoposte all'esame del Collegio;

b) il numero delle controversie che si trovano presso i relatori, in corso d'istruzione;

c) il numero delle controversie da sottoporre all'esame del Collegio, ma non ancora distribuite ai relatori.

Il presidente, tenuto conto del numero delle controversie delle quali potrà essere compiuta l'istruttoria prima che sia dato il parere su quelle già istruite, informa il Collegio del numero di sedute che dovranno presumibilmente tenersi per esaurire i lavori. Qualora qualcuno dei delegati effettivi designati dal Consiglio dell'industria e del commercio dichiari di non poter intervenire a tutte le sedute, lo stesso presidente provvede perchè non venga a mancare nelle successive sedute il numero legale per le deliberazioni, diramando in tempo gli inviti ai delegati supplenti.

Art. 27.

I delegati supplenti, invitati alle adunanze del Collegio ai sensi del disposto degli articoli 25 e 26, continuano a intervenire alle sedute fino alla chiusura della convocazione.

I delegati effettivi da essi sostituiti nelle prime adunanze possono, nel corso della stessa convocazione, intervenire alle adunanze successive nel solo caso in cui la loro presenza, in aggiunta a quella dei delegati supplenti, non porti a superare in una stessa adunanza il numero di sei fra delegati effettivi e delegati supplenti designati dal Consiglio dell'industria e del commercio.

Art. 28.

Le controversie già istruite per essere sottoposte all'esame del Collegio dei periti sono inscritte nell'ordine del giorno delle singole adunanze secondo le regole da stabilirsi dal presidente, udito il Collegio nella prima adunanza di ogni sessione triennale.

Quando in una adunanza non venga esaurito l'ordine del giorno, le controversie rimaste da esaminare devono essere discusse per prime nell'adunanza successiva.

Art. 29.

I membri del Collegio incaricati di riferire sulle controversie, se non hanno presentata la loro relazione prima della convocazione del Collegio immediatamente successiva alla data sotto la quale le controversie furono loro trasmesse per esame, devono, di regola, presentarla nel corso di detta convocazione. Quando non siano in grado di ottemperare a questa prescrizione essi devono informarne il presidente, il quale, se il ritardo non è giustificato dalla natura delle indagini o degli studi necessari per dare il parere, provvede come meglio crede per evitare che la risoluzione delle controversie sia rinviata ad altra convocazione.

A questo fine il presidente può anche autorizzare i relatori a riferire al Collegio verbalmente.

Art. 30.

Al segretario del Collegio spetta di redigere i processi verbali delle adunanze.

I processi verbali relativi alle adunanze di ciascuna convocazione sono approvati dal Collegio nella prima adunanza della convocazione successiva. Il Collegio può tuttavia delegarne l'approvazione al presidente con deliberazione da prendere nella prima adunanza di ogni sessione triennale.

Quando le deliberazioni non siano state prese a unanimità di voti il processo verbale dell'adunanza deve sempre indicare il parere della minoranza e il numero dei votanti in favore della deliberazione e di quelli contrari.

I processi verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31

Del parere espresso dal Collegio deve essere subito fatta attestazione dal segretario negli atti della controversia.

Appena munite di questa attestazione le controversie sono, dallo stesso segretario del Collegio, trasmesse al direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane, per la definitiva risoluzione ai termini dell'art. 8 della legge.

Art. 32.

Quando concorrano le condizioni stabilite dagli articoli 10 e 12 della legge per l'esonero da multa o per permettere la riesportazione della merce, ne deve essere fatta dichiarazione nel decreto di risoluzione della controversia.

Nello stesso decreto deve pure essere indicato se e in quale misura siano a carico del contribuente le spese di perizia in applicazione del disposto dell'art. 13 della stessa legge.

Art. 33.

I decreti Ministeriali per la risoluzione delle controversie sono dal Ministero comunicati alla dogana con apposito elenco di trasmissione in doppio originale.

Il capo della dogana ne fa la comunicazione a chi ha sollevata la controversia nelle forme stabilite dall'art. 16.

Gli originali decreti possono essere resi ostensibili agli interessati, ai quali è anche consentito di trarne copia nell'ufficio del capo della dogana.

Uno degli originali dell'elenco di trasmissione dei decreti è restituito dalla dogana al Ministero con l'indicazione della data in cui i decreti stessi furono notificati.

Art. 34.

Il direttore generale delle gabelle deve provvedere perchè, senza pregiudizio del regolare e sollecito andamento dei servizi dell'Ufficio tecnico, le risoluzioni emesse sulla qualificazione delle merci siano portate a conoscenza degli ispettori superiori delle gabelle abitual-

mente incaricati delle ispezioni ai servizi delle visite presso le dogane.

Art. 35.

Le risoluzioni delle controversie devono essere pubblicate dalla Direzione generale delle gabelle su apposito « Bollettino delle controversie sulla qualificazione doganale delle merci ».

Può essere omessa la pubblicazione di quelle risoluzioni le quali, per la natura dei prodotti ai quali si riferiscono, non possano avere significato senza l'esame dei campioni dei prodotti stessi.

Art. 36.

Le spese per la spedizione dei campioni dalla dogana al Ministero e quelle per il ritorno di essi, ove ne sia chiesta la restituzione, sono a carico del contribuente, quando la controversia venga risoluta in senso a lui sfavorevole; sono invece a carico dell'Amministrazione, quando la controversia sia risoluta in senso sfavorevole alla dogana. Se la decisione ministeriale è favorevole in parte al contribuente ed in parte alla dogana, le dette spese sono sostenute per metà dal contribuente e per metà dall'Amministrazione.

A tale effetto il dichiarante deve depositare alla dogana, all'atto della compilazione del verbale di controversia, una somma eguale al doppio della spesa occorrente per la spedizione dei campioni al Ministero, quando dei campioni stessi sia chiesta la restituzione, e una somma eguale al solo ammontare della detta spesa, nel caso di rinuncia a tale restituzione.

Le stesse norme sono applicabili anche nei casi in cui occorrano spese per la spedizione dei campioni alla Camera di commercio.

Art. 37.

Qualora il contribuente, avendo chiesta nel verbale la restituzione dei campioni, non si presti a ritirarli dalla dogana dopo ricevuta la notificazione della decisione emessa a risoluzione della controversia e appena siano a questa pervenuti di ritorno i campioni spediti al Ministero o alla Camera di commercio, il capo della dogana deve invitarlo a ritirarli entro il termine perentorio di venti giorni.

Scaduto tale termine senza che il ritiro sia stato effettuato, i detti campioni saranno ritenuti a disposizione dell'Amministrazione.

Se si tratta di campioni aventi un valore commerciale sarà provveduto alla loro alienazione come per merci abbandonate; nel caso contrario i campioni stessi saranno distrutti o passati al campionario della dogana.

Art. 38.

Le spese di perizia occorse per la classificazione della merce all'infuori dell'opera del Collegio dei periti, escluse quelle di cui all'art. 2 della legge e quelle dipendenti dall'esame preventivo delle controversie fatto dall'Ufficio tecnico delle dogane ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, quando siano a carico del contribuente secondo il disposto dell'art. 13 della legge medesima, sono liquidate, così all'effetto del ricupero, come per la determinazione del compenso ai periti straordinariamente assunti, in base alla « Tariffa delle spese di perizia » che sarà approvata per ogni triennio dal ministro delle finanze.

Se il contribuente non si presta al pagamento delle spese addebitategli, all'atto in cui gli viene notificato il decreto di risoluzione della controversia, la dogana provvede alla loro riscossione seguendo la procedura stabilita per l'esazione delle tasse di registro, come nei casi previsti dall'art. 3 della legge del 26 agosto 1868, n. 4548, sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nei giudizi contravvenzionali.

Le spese di perizia debbono essere pagate alla dogana, la quale rilascia in via provvisoria, la bolletta di somme depositate, mod. *A*-28, ed effettua poi il versamento della somma in tesoreria, con imputazione al capitolo speciale del bilancio di entrata: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze », ritirando la relativa quietanza di tesoreria.

La quietanza di tesoreria viene poi dalla dogana consegnata all'avente diritto, verso restituzione della corrispondente bolletta di somme depositate.

Art. 39.

Nei casi in cui il ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge, abbia a richiedere il parere del Collegio dei periti sulla classificazione di merci per le quali non esista controversia fra dogana e contribuenti, la questione viene sottoposta all'esame del Collegio con una relazione nella quale vanno esposti tutti gli elementi che possano giovare per la risoluzione del quesito.

Il Collegio emette il suo parere come nei casi di controversia fra le dogane e i contribuenti.

Art. 40.

I presidenti delle Camere di commercio designate dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio per proporre le persone fra le quali lo stesso Consiglio deve scegliere i delegati effettivi e supplenti che devono far parte del Collegio dei periti, convocheranno la Camera entro il termine stabilito dal ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè proceda alla designazione di due persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale.

Il nome, il cognome e la qualità delle persone proposte devono essere dai presidenti delle Camere immediatamente partecipati al ministro di agricoltura, industria e commercio con l'indicazione del ramo d'industria, di commercio o della produzione agricola nel quale le persone proposte hanno, secondo il giudizio della Camera che le designa, una particolare competenza tecnica.

Art. 41.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ricevute le proposte dalle dodici Camere a ciò designate, le comunica, per la scelta dei membri del Collegio, al Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Il Consiglio procede prima alla scelta dei sei delegati effettivi con riguardo alla particolare competenza delle persone proposte, in modo che i prescelti abbiano possibilmente distinta competenza in rami differenti della produzione o dei commerci.

Con lo stesso criterio esso sceglie poi, fra le persone non prescelte a delegati effettivi, i sei delegati supplenti.

Qualora le Camere, o qualcuna di esse, non abbiano proceduto nel termine prefisso alla designazione delle persone fra le quali sono da scegliere i delegati, il detto Consiglio provvede alla scelta indipendentemente dalle designazioni che avrebbero dovuto farsi dalle Camere di commercio negligenti.

Art. 42.

Se nel corso del triennio dalla costituzione ordinaria del Collegio venisse a mancare, per dimissioni o per altra causa, uno dei delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio e non si potesse procedere subito alla sua sostituzione nelle forme stabilite dai precedenti articoli, la designazione del nuovo delegato potrà essere fatta dal Consiglio predetto mediante elezione supplementare, con scelta tra le stesse persone indicate dalle Camere di commercio nelle ultime designazioni a esse richieste.

Art. 43.

I delegati di diritto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'art. 5 della legge e il direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane, non possono, nei casi di assenza o d'impedimento, essere sostituiti o farsi sostituire nelle adunanze del Collegio da altri funzionari. Quando, tuttavia, si preveda una lunga durata dell'assenza o delle ragioni d'impedimento, può il presidente del Collegio provocare dal ministro delle finanze la loro temporanea sostituzione con i funzionari che li sostituiscono nei rispettivi uffici.

In caso di assenza o d'impedimento del segretario del Collegio lo sostituisce il funzionario che ne fa le veci nel suo ufficio.

Art. 44.

Alla prima adunanza di ogni sessione triennale sono invitati a intervenire tutti i componenti del Collegio, compresi i delegati supplenti. Questi ultimi non hanno, però, diritto di voto se non in quanto siano designati dal presidente a sostituire, nella stessa adunanza, delegati effettivi eventualmente assenti.

Nella detta adunanza il Collegio procede alla elezione del suo vice presidente. A tale carica non possono essere eletti i delegati supplenti.

Art. 45.

A ciascuno dei componenti il Collegio dei periti, al Direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane e al segretario del Collegio è corrisposta, per ogni adunanza alla quale prendano parte, la somma di L. 25 a titolo di competenza.

Ai membri residenti fuori di Roma la competenza nella detta misura è corrisposta anche per ogni giorno di viaggio e per i giorni di loro permanenza in Roma nei quali, fra una e altra seduta della stessa convocazione, il Collegio non tenesse adunanza. Agli stessi membri sono inoltre rimborsate le spese di viaggio in base al prezzo dei biglietti di prima classe sui treni diretti.

Nella stessa misura sono corrisposte le indennità e le spese di viaggio ai membri che vengano incaricati di speciali missioni fuori della loro residenza nell'interesse del Collegio dei periti.

Le competenze e le spese di viaggio sono pagate dal Ministero delle finanze coi fondi assegnati in bilancio sul capitolo spese pel Collegio dei periti.

Il ministro delle finanze
FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5, 6 e 15 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330;

Visti gli articoli 40, 41, 43, 44 e 45 del regolamento approvato col decreto Ministeriale del 19 aprile 1911, n. 1270;

Vista la nota n. 6003 del 7 aprile 1911 con la quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha comunicato il nome dei delegati effettivi e dei delegati supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio nelle forme stabilite dal citato art. 5, lettera *b*) del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Vista la nota n. 17,645 del 23 aprile 1911 con la quale, in applicazione dell'art. 5 lettera *a*, del testo unico predetto, il ministro di agricoltura, industria e commercio, ha comunicato di avere scelto a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali il comm. ingegnere Mazzuoli Lucio, ispettore superiore, capo del R. corpo delle miniere;

Determina:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1911-913, sono nominati:

Bonasi comm. prof. avv. conte Adeodato, senatore del Regno e presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente.

Paternò di Sessa comm. prof. Emanuele, senatore del Regno — Saviotti cav. prof. Carlo, professore nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, delegati scelti dal ministro delle finanze.

Mazzuoli comm. ing. Lucio, ispettore superiore capo del R. Corpo delle miniere, delegato scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Vanzetti cav. uff. ing. Carlo — Serralunga comm. Giovanni Battista — Vimercati comm. Guido — Moroni Alfredo — Vallebona cav. uff. Antonio — Danioni cav. ing. Filippo, delegati effettivi scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Ramaglia comm. Salvatore — Garroni cav. uff. Lamberto — Sbisà Nicola — Truffi cav. prof. Ferruccio — Dell'Acqua Carlo, deputato al Parlamento — Oliva comm. Alfonso Davide, delegati supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Varvelli comm. ing. Giovanni, direttore generale delle gabelle.

Luciolli comm. Lodovico, vice direttore generale nel Ministero delle finanze, direttore dell'Ufficio trattati e legislazione doganali.

Belloc comm. ing. Luigi, ispettore superiore delle industrie, capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Interverrà alle adunanze del Collegio consultivo dei periti doganali, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane, il cav. Marletta Giovanni.

Funzionerà da segretario di detto Collegio il cav. Caramascola Alberico, capo sezione nel Ministero delle finanze e capo della sezione amministrativa dell'Ufficio tecnico delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 22 gennaio 1911:

Cerri Vittorio, capitano di vascello, esonerato dalla carica di capo di stato maggiore della forza navale del Mediterraneo.

Ronca Gregorio, capitano di vascello, esonerato dal comando della R. nave *Sardegna*.

Capomazza Guglielmo, id., esonerato dal comando della R. nave *San Giorgio*, nominato comandante della R. nave *B. Brin* e capo di stato maggiore della forza navale del Mediterraneo.

Albenga Gaspare, id., esonerato dal comando della R. nave *B. Brin* e nominato comandante della R. nave *San Giorgio*.

Pini Pino, capitano di vascello, nominato comandante della Regia nave *Sardegna*.

Landi Enrico — Mellana Stefano — Castiglioni Guido, tenenti di vascello, nominati comandanti di torpediniere sommergibili.

Con R. decreto del 26 gennaio 1911:

Manzi Domenico, capitano di vascello, esonerato dal comando della R. nave *F. Ferruccio*.

Giusteschi Ottorino, capitano di corvetta, nominato comandante della R. nave *Goito*.

Nani Tommaso, capitano di corvetta, esonerato dal comando della R. nave *Goito*.

De Grossi Federico, tenente di vascello, nominato comandante di torpediniera.

Alfieri Gianchino Luigi, capitano medico, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio ed inscritto con lo stesso grado nella riserva navale dal 1° febbraio 1911.

Della Nave Navino, tenente medico, promosso capitano dal 1° febbraio 1911.

Wehmeyer Silvano Adolfo, già maggiore del genio navale, inscritto col suo grado nella riserva navale.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Schettino Vincenzo, tenente del corpo R. equipaggi, categoria marinai, collocato nella posizione di servizio ausiliario per ragioni di età ed inscritto nella riserva navale dal 28 gennaio 1911.

Parlato Mariano, nocchiere di 1ª classe nel corpo R. equipaggi, matricola 19,222, nominato sottotenente nel corpo stesso dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Piacentini Gustavo, sottotenente commissario, promosso tenente commissario dal 16 febbraio 1911.

Con R. decreto del 5 febbraio 1911:

Grenet Francesco, vice ammiraglio — Amero D'Aste Stella Marcello, contr'ammiraglio, conferita loro la medaglia d'onore per lunga navigazione.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Corsi Camillo, capitano di vascello, incaricato della reggenza di un reparto dell'Ufficio di Stato maggiore della marina, dal 16 febbraio 1911.

Notarbartolo Leopoldo, capitano di fregata, esonerato dalla reggenza predetta, con la stessa data.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

Cacace Luigi, sottotenente del corpo R. equipaggi, categoria operai, promosso tenente dal 1° marzo 1911.

Con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1911:

Vernazzani Francesco Saverio, aiuto contabile di 3ª classe, sospeso dal grado e dallo stipendio ed esonerato dal servizio perchè sottoposto a procedimento penale, dal 21 gennaio 1911.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1910-1911

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

27ª decade - dal 21 al 31 marzo 1911.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			Navigazione
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi
Chilometri in esercizio	**13452** (1)	**13380** (1)	+ 72	**23**	**23**	—	**1065**
Media	**13439**	**13368**	+ 71	**23**	**23**	—	**1065**
Viaggiatori	5,896,106 00	5,661,160 37	+ 234,945 63	6,731 00	6,620 19	+ 110 81	49,870 00
Bagagli e cani	302,305 00	293,184 25	+ 9,126 75	282 00	278 26	+ 3 74	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,628,449 00	1,615,185 56	+ 13,263 44	4,807 00	4,713 45	+ 93 55	7,325 00
Merci a P. V.	7,557,630 00	7,303,575 95	+ 254,054 05	4,618 00	4,528 31	+ 89 69	—
Totale	15,384,490 00	14,873,106 13	+ 511,383 87	16,438 00	16,140 21	+ 297 79	57,195 00

PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1910 al 31 marzo 1911.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			Navigazione
Viaggiatori	137,618,201 00	133,790,134 28	+ 3,828,066 72	167,697 00	158,794 11	+ 8,902 89	1,547,595 00
Bagagli e cani	6,457,237 00	6,236,838 70	+ 220,398 30	5,412 00	5,115 11	+ 296 89	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	38,904,221 00	38,057,448 75	+ 846,772 25	71.019 00	66,098 25	+ 4,920 75	198,796 00
Merci a P. V.	182,606,298 00	177,455,109 81	+ 5,151,188 19	134,454 00	122,849 73	+ 11,604 27	—
Totale	365,585,957 00	355,539,531 54	+ 10,046,425 46	378,582 00	352.857 20	+ 25,724 80	1,746,391 00

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,143 66	1,111 59	+ 32 07
Riassuntivo	27,203 36	26,596 31	+ 607 05

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con R. decreto del 1° agosto 1910, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1910:

Saccardo Antonio, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Asolo, distretto notarile di Treviso, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni;

Blasi Savini Alessandro, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Montelupone, distretto notarile di Macerata, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreti ministeriali del 26 agosto 1910:

E' concessa:

al notaro De Caroli Carlo, una proroga fino a tutto il 27 settembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena;

al notaro Dodero Giuseppe, una proroga fino a tutto il 4 novembre 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rivarolo Ligure, distretto notarile di Genova;

al notaro Vellano Leone, una proroga fino a tutto il 21 novembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pontestura, distretto notarile di Casale;

al notaro Maccagni Camillo, una proroga fino a tutto il 27 gennaio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza;

al notaro Sorbatti Federico, una proroga fino a tutto il 24 febbraio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Urbisaglia, distretto notarile di Macerata;

al notaro Manunta Giuseppe, una proroga fino a tutto il 21 marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreti ministeriali del 27 agosto 1910:

Sassi avv. Arturo, è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Perugia;

Lipartiti avv. Tommaso, è nominato subeconomo dei benefici vacanti in San Severo.

Magistratura.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1910, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1910:

Fonsi Luigi, giudice di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Lungro, è collocato a riposo, a sua domanda, per infermità.

Con R. decreto del 17 luglio 1910, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto successivo:

Ciamarra cav. Guglielmo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Messina è nominato giudice coloniale per la Somalia Italiana.

Con Regio decreto del 28 agosto 1910.

Musmanno Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria in aspettativa per causa d'infermità posto fuori del ruolo organico è confermato nell'aspettativa medesima per un'altro mese, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

Con Regi decreti del 31 agosto 1910:
Sentito il Consiglio dei Ministri.

Landolfi cav. Michele di Mario, consigliere della Corte di cassazione di Palermo applicato alla Corte d'appello di Messina con funzioni di presidente di sezione, è nominato primo presidente della Corte di appello di Messina.

Con Regi decreti del 31 agosto 1910:

Salazar cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Palermo.

Perrone Capano cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Barone cav. Luciano, consigliere della Corte d'appello di Napoli in aspettativa per infermità è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, continuando nella detta aspettativa, dichiarandosi vacante dall'anzidetto giorno 18 agosto 1910, un posto di consigliere nella Corte d'appello di Napoli.

Petitto cav. Francesco, consigliere di Corte di appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Napoli, ed incaricato delle funzioni di presidente di sezione presso il tribunale civile e penale di detta città, cessa dalle anzidette funzioni ed è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Azzariti cav. Francesco Saverio, consigliere della sezione di Corte di appello di Potenza, è assegnato col suo consenso, al ruolo della Corte d'appello di Napoli, ed è incaricato delle funzioni di presidente di sezione di tribunale civile e penale di Napoli.

Salomone cav. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, in aspettativa per imfermità. temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura, e, a sua domanda, richiamato in servizio, in qualità di consigliere della sezione di Corte di appello di Potenza.

Conforti Gaetano, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, e, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Granello cav. Leone, giudice del tribunale civile e penale di Genova, è nominato, per merito, presidente del tribunale civile e penale di Pavullo.

Prestinari Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, in aspettativa per causa d'infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa, ed è richiamato in servizio presso il tribunale penale e civile di Nicosia.

Acquaviva Savino, giudice in funzioni di pretore al mandamento di Monterotondo, è tramutato al tribunale civile e penale di Frosinone cessando dalle anzidette funzioni ed è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Mirabile Guido, giudice in funzioni di pretore nel 5° mandamento di Palermo, è nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo.

Dabbene Virginio, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Casteggio, è, col suo consenso, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Belluno.

Ridolfi Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Volterra, è col suo consenso, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Rovigo.

Cotroneo Diego, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Monza, pel triennio 1910-1912.

Scammacca Consoli Fabio, giudice di 1ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità posto fuori del ruolo organico, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri sette mesi, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

Nicodemo Nicola, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa, per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Taverna.

Perola Raffaele uditore presso la pretura urbana di Genova, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Scardaccione Giuseppe, uditore presso il mandamento di Brindisi, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Altea Salvatore Ettore, avente requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Terranova Pausania pel triennio 1910-1912.

D'Alessandro Gaetano, uditore presso la pretura del mandamento di Lucca, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Mancini Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Soriano nel Cimino, pel triennio 1910-1912.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Perna Vincenzo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pavia.

Cancellerie e Segreterie.

Con regi decreti del 31 agosto 1910:

Dotti Guido, cancelliere del tribunale di Massa, è, a sua domanda, collocato a riposo, per avanzata età ed anzianità di servizio.

Voltolin Antonio, vice cancelliere della Corte di appello di Milano, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Vettori Giuseppe, cancelliere della pretura di Magione, in aspettativa per infermità pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Santa Flora, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi.

Carlanda Ettore, cancelliere della pretura di Rho, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Rho.

Balbo Vincenzo, cancelliere della pretura di Mascalucia, dove non ha ancora preso possesso, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità.

Nittoli Gaetano, cancelliere della pretura di Civitavecchia, è, a sua domanda, collocato a riposo per infermità.

Attanasio Raffaele, vice cancelliere della Corte di appello di Napoli, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzate età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte di appello.

Fleres Carmelo, cancelliere della pretura di Melito Porto Salvo, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi quattro.

Con decreto ministeriale del 7 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria a decorrere dal 1° giugno 1910:

Golormini Crescenzo, cancelliere della pretura di Baranello;
Fontana Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Brescia;
Pavan Augusto, cancelliere della 1ª pretura di Bergamo;
Aloisi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Aquila,

Con decreto ministeriale del 7 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria a decorrere dal 1° luglio 1910:

Fornalè Clemente, segretario della regia procura presso il tribunale di Verona;

Fedi Raffaello, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Firenze;

Corsetti Vincenzo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Roma:

Carniti Carlo, cancelliere del tribunale di Crema.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria a decorrere dal 1° agosto 1910.

Bianchi Antonio, vice cancelliere della Corte d'appello di Milano.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria a decorrere dal 1° giugno 1910:

Chicca Ercolano, vice cancelliere della Corte di appello di Roma;

Bologna Luigi, segretario della regia procura presso il tribunale di Venezia.

Con decreti ministeriali dell'8 maggio 1910:
registrato alla Corte dei. conti il 12 agosto 1910:

Sono promossi dalla seconda alla prima categoria, a decorrere dal 1° marzo 1910:

Bentivegna Giuseppe, cancelliere della pretura di Ravanusa;
Desio Eliseo, id. id. di Carate Brianza;
Fiorio Osvaldo, id. id. di Gavi;
Miritello Filippo, id. id. di Avola;
Bonifacio Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Saluzzo;
Chiarello Domenico, cancelliere della pretura di Atripalda;
Barra Luigi, cancelliere della pretura di Cinquefrondi;
Maddalena Ernesto, cancelliere della pretura di Frattamaggiore.

Sono promossi dalla seconda alla prima categoria a decorrere dal 1° aprile 1910:

Rinaldi Achille, vice cancelliere del tribunale di Rieti;
Fumato Alessandro, vice cancelliere del tribunale di Venezia;
Cafari Panico Vincenzo, cancelliere della pretura di Mignano;
Cenedese Giovanni, cancelliere della pretura di San Donà di Piave.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a decorrere dal 1° maggio 1910:

Mutti Giuseppe, cancelliere della pretura di Pontremoli;
Jannace Gaetano, cancelliere della pretura di Caivano.

Con decreti ministeriali del 4 settembre 1910:

Gallotta Emanuele, cancelliere della pretura di Accadia, è, a sua, domanda nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale di Gerace.

Con decreti ministeriali del 4 settembre 1910:

Russo Matteo, alunno di 2ª classe destinato al tribunale di Cosenza, è tramutato alla pretura di Forenza, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'aggiunto di cancelleria Brunetti Vincenzo il posto della pretura di Acri.

Putignani Aurelio, alunno gratuito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nominato alunno retribuito di 2ª classe e destinato al tribunale di Como, ove non ha ancora preso possesso, è invece destinato al tribunale di Cosenza.

Caprio Federico Carlo, alunno di 2ª classe destinato alla 1ª pretura di Verona, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Geraci Vincenzo, alunno di 2ª classe della 2ª pretura di Cagliari, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese.

Florio Gaetano aggiunto di cancelleria della pretura di Savona, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

La Vignera Giuseppe. alunno di 2ª classe del tribunalee di Sassari, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio, ed è destinato alla pretura di Troina.

Bianchi Emiddio, alunno di 2ª classe destinato alla pretura di Postiglione, è invece destinato alla pretura di San Sosti.

De Carlo Francesco, alunno di 2ª classe della pretura di Monza, è destinato alla pretura di Postiglione.

Mastrolorenzi Giovanni, aggiunto di cancelleria della pretura di Sassoferrato, destinato al tribunale di Grosseto, in aspettativa per infermità, è a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi

Il decreto ministeriale 24 luglio 1910, nella sola parte riguardante D'Auria Carlo, già alunno della Corte di appello di Napoli, nominato aggiunto di cancelleria in soprannumero, e destinato alla stessa Corte d'appello di Napoli e rettificato come segue:

D'Auria Guglielmo, già alunno di 1ª classe della Corte d'appello di Napoli, nominato aggiunto di cancelleria in soprannumero, e destinato alla stessa Corte di appello di Napoli, è tramutato alla pretura di Castelnuovo della Daunia, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'aggiunto di cancelleria De Angelis Ettore, il posto nella 1ª pretura di Casale.

Notari.

Con decreto ministeriale del 29 agosto 1910:

E' concessa:

al notaio Caminada Carlo, una proroga fino a tutto il 12 ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gar bagna, distretto notarile di Tortona.

Con decreto ministeriale del 31 agosto 1910:

E' concessa:

al notari Ramunni Vitantonio, una proroga fino a tutto il 4 novembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari.

al notaro Sintrara Antonino, una proroga fino a tutto il 2 gennaio 1911, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

al notaro Pivetta Giuseppe, una proroga fino a tutto il 21 marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Noale, distretto notarile di Venezia.

Con decreto ministeriale del 2 settembre 1910:

E' concessa:

al notaro Fiori Paolo una proroga a tutto il 30 settembre 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Ameglia, distretto notarile di Sarzana;

al notaro Cossu Giacomo una proroga fino a tutto il 9 febbraio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Fonni, distretto notarile di Sassari;

al notaro Simonetti Alessandro una proroga fino a tutto il 4 ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Sant' Agapito, distretto notarile di Isernia.

Archivi notarili.

Merendino Salvatore, sotto archivista nell'archivio notarile di Siracusa, è promosso archivista, con l'annuo stipendio di L. 1200.

Economato dei benefizî vacanti.

Con regio decreto del 28 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1910:

Forchielli Giuseppe, vice segretario di 3ª classe della carriera di ragioneria nell'economato generale dei benifici vacanti in Bologna, in servizio da meno di dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 1910, con l'assegno corrispondente ad un terzo del suo attuale stipendio.

Direzione generale del fondo culto.

Nel personale della Direzione generale suddetta è stata fatta la seguente disposizione.

Con R. decreto del 17 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1910:

Piazza Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è nominato applicato di 3ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto.

Magistratura.

Con Regi decreti del 31 agosto 1910:

Rizzoni cav. Cesare, consigliere della Corte di appello di Catania, è nominato, col suo consenso, presidente del tribunale civile e penale di Spoleto.

Eula cav. Luigi, consigliere di Corte di appello assegnato al ruolo della Corte di appello di Catania ed incaricato delle funzioni di presidente di sezione presso il tribunale civile e penale di detta città, cessa dalle anzidette funzioni ed è destinato alla Corte di appello di Catania.

Rossi Ulderico, vice pretore del mandamento di Pienza, nominato uditore giudiziario, è dispensato dalle funzioni di vice pretore ed è destinato alla regia procura del tribunale di Montepulciano.

Lallai Ferdinando, vice pretore del 2° mandamento di Cagliari, nominato uditore giudiziario, è dispensato dalle funzioni di vice pretore ed è destinato al tribunale civile e penale di Cagliari.

Pezzetti Antonio, vice pretore del mandamento di Pontremoli, nominato uditore giudiziario, è dispensato dalle funzioni di vice pretore ed è destinato al tribunale civile e penale di Pontremoli.

Con RR. decreti del 7 settembre 1910:

Mele cav. Augusto, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità, temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura, è, a sua domanda, richiamato in servizio, in qualità di consigliere della Corte di appello di Napoli.

Trapani Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Caltanisetta, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per 4 mesi.

Matarazzo Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Caltanisetta, è a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Verdecanna Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Lagonegro, in aspettativa per causa di infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per due mesi.

Il regio decreto in data 28 luglio 1910, riguardante il richiamo in servizio del giudice Benettini Carlo, è revocato e sostituito col seguente:

Benettini Carlo, giudice di 1ª categoria in aspettativa per infermità fino a tutto giugno 1910, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato a sua domana, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi.

Montanelli Raffaele, sostituto procuratore del Re in aspettativa per infermità e temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura, è, a sua domanda, richiamato in servizio, dalla data del presente decreto, ed è destinato in qualità di sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castrovillari.

De Caprariis Paolo, giudice di 2ª categoria, in aspettativa per infermità, posto fuori del ruolo organico, è richiamato in servizio, a sua domanda, ed è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Avellino.

Santoni Rugiu Angelo, giudice di 2ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesimo per altri 4 mesi.

Apuzzo Pasquale fu Giovanni, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Montoro Superiore, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio, a sua domanda, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Montoro Superiore.

Grieco Nicola, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Penne, è sospeso dalle funzioni e da un terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante, durante la sospensione medesima, il mandamento di Calvello.

Il regio decreto del 9 agosto 1910, riguardante il richiamo in servizio del giudice aggiunto Musmanno Raffaele, è rettificato come appresso:

Musmanno Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa di infermità, posto fuori del ruolo organico, è richiamato in servizio, a sua domanda, ed è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Vimercate.

Donati Pietro, uditore presso il 5° mandamento di Torino, abilitato alla funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Spagnuolo Giovanni, uditore presso il 3° mandamento di Milano, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Bova Pasquale, uditore presso il mandamento di Trentola, è destinato con le funzioni di vice pretore al mandamento di Nola.

Il regio decreto del 22 maggio 1910, nella parte riguardante il giudice aggiunto Petraccone Giovanni, è rettificato come appresso:

Petraccone Giovanni, uditore presso l'8° mandamento di Napoli,

avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli.

Il regio decreto 9 agosto 1910, nella parte riguardante la nomina del giudice aggiunto Giuliani Adolfo, è rettificato come appresso:

Giuliani Adolfo, uditore presso la pretura dell'11° mandamento di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di S. Remo.

Capuano Aniello, uditore presso il 1° mandamento di Parma, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912:

Aspri Vincenzo nel mandamento di Fondi;
Venezia Vincenzo id. di Burgio;
Caronna Antonio id. di Partanna;
Dapozzo Giacomo id. di Savigliano;
D'Amati Vincenzo id. d'Isernia.

Gullo Federico, vice pretore nel mandamento di Spezzano Grande è confermato nell'ufficio pel triennio 1910-1912.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Maltese Rosario dallo ufficio di vice pretore del mandamento di Modica.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912;

Lupis Giovambattista nel mandamento di Mammola;
Donzellini Michele id. di Montalcino;
Cocca Giuseppe id. di S. Giorgio la Molara.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Salerni Domenico dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Castrovillari.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto ministeriale del 7 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a decorrere dal 1° luglio 1910:

Musso Annibale, cancelliere della pretura di Bagnasco.
Bodrone Adolfo, vice cancelliere del tribunale di Torino.
Saija Freni Guglielmo, vice cancelliere del tribunale di Palermo.
Pasquali Emilio, cancelliere alla pretura di Bazzano.
Fiorentino Antonio, vice cancellire del tribunale di Napoli.
Vatrella Gennaro, vice cancelliere del tribunale di Napoli.

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1910:

La mensile indennita di L. 75 corrisposta con decreto 16 dicembre 1909 sul capitolo 10 del bilancio agli alunni gratuiti *Leonardi Salvatore* e *Bellanca Stefano*, per la loro applicazione alla Corte di appello di Messina, è aumentato a L. 150, a decorrere dal 1° mazro 1910 e fino al 30 giugno detto anno.

Con decreti ministeriali del 4 settembre 1910:

Ferrara Rosario, aggiunto di cancelleria della pretura di Cammarata, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per un mese.

Sciacca Emanuele, aggiunto di cancelleria della pretura di Santa Teresa di Riva, tramutato alla pretura di Niscemi, dove non ha ancora assunto possesso, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi.

Abbastante Giovanni, aggiunto di cancelleria della pretura di Cotrone, è tramutato alla pretura di Radicena, lasciandosi vacante per l'alunno Leone Guglielmo, in aspettativa per servizio militare, il posto nella pretura di Cotrone.

Leonardi Paolo, alunno di 2ª classe del Tribunale di Caltanisetta, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per un mese per motivi di famiglia.

Simeone Giovanni, alunno di 2ª classe, destinato alla pretura di Tirano, ove non ancora ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Monza.

Milazzo Francesco, alunno di 2ª classe della pretura di Mortara, in aspettativa per motivi di famiglia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Con decreto ministeriale del 6 settembre 1910:

Linguiti Gaetano, alunno di 2ª classe destinato a prestare servizio alla pretura di Tolmezzo in luogo dell'aggiunto di cancelleria Cicalò Virgilio in servizio al casellario centrale, è, destinato alla pretura di Thiene.

Con Regio decreto del 7 settembre 1910,
sentito il Consiglio dei Ministri:

Bamonte Michele, vice cancelliere del tribunale di Teramo, è d'ufficio, collocato a riposo per imfermità.

Con RR. decreti del 7 settembre 1910:

De Vivo Raffaele, cancelliere della pretura di Ruffano, in aspettativa per infermità, pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di S. Nicandro Garganico, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese.

Mastri Raffaele, cancelliere della pretura di Coriano, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Mercato Saraceno, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Marazzi Achille, il posto nella pretura di Coriano.

Basso Benedetto, vice cancelliere del Tribunale di Este, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Montebelluna.

D'Errico Edmondo, già aggiunto di cancelleria della pretura di Orsara Puglia, di cui furono accettate le volontarie dimissioni, è riammesso in servizio, a decorrere dalla data del presente decreto, ed è destinato alla pretura di Trinitapoli.

Sono accettate, con decorrenza dal 1° settembre 1910, le volontarie dimissioni dalla carica presentate da Bruni Luigi, alunno di 1ª classe presso il tribunale di Bergamo, in aspettativa per infermità sino al 31 agosto 1910.

Con decreti ministeriali del 12 settembre 1910:

Geranzani Aristide, cancelliere della pretura di Collagna, è nominato vice cancelliere del tribunale di Aosta.

Gulotto Ruggiero, aggiunto di segreteria in soprannumero al tribunale di Treviso, in servizio da meno di dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei.

Rossi Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Spezzano Grande, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua insubordinazione.

Fusco Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Cividale nel Friuli, è, a sua domanda, destinato al tribunale di Como.

Siracusa Angelo, aggiunto di cancelleria della pretura di Ragusa, è tramutato alla pretura di Vittoria.

Saltallà Vincenzo, alunno di 2ª classe della pretura di Bonorva, ove ancora non ha preso possesso, è destinato alla pretura di Centuripe, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'alunno Busacca Giovanni il posto nella pretura di Ragusa, ai sensi dello stesso regio decreto.

Musumarra Antonino, alunno, di 1ª classe della regia procura presso il tribunale di Catania, è, a sua domanda, destinato al tribunale di Catania.

Bentivegna Arturo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Catania, è, a sua domanda, destinato alla regia procura presso il tribunale di Catania.

Moroni Luigi, aggiunto di cancelleria del tribunale di Brescia, in aspettativa per infermità è richiamato in servizio.

Azzollina Domenico, alunno di 2ª classe della Corte di appello di Venezia, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Casadei Tommaso, alunno di 2ª classe della pretura di Lonigo, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella aspettativa stessa per altri quattro mesi.

Viggiani Alfredo, nominato alunno gratuito in soprannumero al tribunale di Vallo della Lucania, ove non ha preso possesso, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Vallo della Lucania.

Rapisarda Rosario, alunno gratuito della pretura di Mascalucia, applicato per sei mesi alla Corte d'appello di Messina, cessa, a sua domanda, dalla detta applicazione, ed è richiamato al precedente posto di alunno gratuito presso la pretura di Mascalucia.

L'applicazione dell'alunno gratuito della pretura di Torre Annunziata, Russo Pasquale, alla pretura di Volturara Irpina disposta col decreto ministeriale 13 febbraio 1910, è prorogata di sei mesi.

Notari.

Con decreto ministeriale del 4 settembre 1910:

E' concessa:

a Riccardi Giuseppe una proroga fino a tutto il 2 novembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fontana Liri, distretto notarile di Cassino.

Con decreti ministeriali dell'8 settembre 1910:

E' concessa:

al notaro Casamassima Giuseppe una proroga fino a tutto il 9 novembre 1910, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani.

al notaro Sestini Decio una proroga fino a tutto il 18 marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Campi Bisenzio, distretto notarile di Firenze.

Culto.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

È stato concesso l'*Exequatur*:

alla Bolla Pontificia, con la quale monsignor Arturo Marchi è stato nominato alla Sede arcivescovile di Lucca;

monsignor Emanuele Virgilio nominato vescovo di Ogliastra;

monsignor Agostino Laera, nominato con Sovrano decreto del 9 giugno 1910 alla sede vescovile di Castellaneta, di regio patronato è stato istituito canonicamente nella sede predetta;

al rescritto della Sacra congregazione concistoriale, col quale monsignor Giuseppe Camassa è stato nominato amministratore apostolico delle vacanti Diocesi riunite di Melfi e Rapolla:

ed allo stesso rescritto, col quale, accettandosi la rinunzia di esso monsignor Camassa a titolare delle Diocesi riunite di Melfi e Rapolla, gli è stata concessa sulle rendite di quelle mense l'annua pensione di lire 6000.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0|0, n. 251,313 di L. 22.50 (già n. 1,064,861 di L. 30 nel consolidato 5 0|0), al nome di Destafanis Angela, Giovanni, Maria e *Domenica* di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Vauda di Front (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Destefanis Angela, Giovanni, Maria e *Domenico* di Giovanni, minori, ecc.... (come sopra), veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 589,822 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 112.50 - 105, al nome di Manzoni *Giuseppe* fu Luigi, domiciliato a Pioltello (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manzoni *Giuseppe-Battista* fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Manzoni Maria ved. di Manzoni Luigi*, ecc. . . . . . (c. s.), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0 cioè: n. 118,771 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 116.25, 108.50 al nome di Lincio *Giuseppe-Domenico* fu Domenico, domiciliato a Mortara (Novara) sottoposta ad ipoteca a favore della moglie del titolare Alvazzi Giuditta fu Gabriele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lincio *Domenico-Giuseppe* fu Domenico, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 % cioè: n. 304,722 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 33.75-31.50, al nome di Parodi Rosa, *Giovanni*, Giuseppe e Luigi di Rodolfo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova (vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Rosa Torre fu Davide, vedova di Torre Giorgio, domiciliati in Sant'Olcese), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parodi Rosa, *Giovanna*, Giuseppe e Luigi ecc. come sopra (vincolata come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 maggio 1911, in L. 100.41.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

8 maggio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,01 63	102,14 13	102.70 17
3 1/2 % *netto*	103,91 56	102,16 56	102 67 78
3 % *lordo*	70,84 17	69,64 17	70,59 24

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di ingegnere capo dell'ufficio tecnico per la conservazione dei fabbricati del Policlinico e degli altri edifici universitari di Roma.

È aperto il concorso per titoli, al posto di ingegnere capo dell'ufficio tecnico per la conservazione dei fabbricati del Policlinico e degli altri edifici universitari di Roma.

Lo stipendio annuo è di L. 5000, con due aumenti sessennali e del decimo, e con la ritenuta per ricchezza mobile e per pensione.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per la istruzione superiore) non più tardi del 15 agosto 1911 i seguenti documenti:

1° domanda su carta bollata da L. 1.22, con l'indicazione precisa del domicilio;

2° certificato di nascita, da cui risulti che il candidato non abbia superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato penale negativo;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato medico di sana costituzione fisica;

7° diploma di ingegnere civile rilasciato da una Regia scuola di applicazione o politecnica del Regno;

8° un elenco, in sei copie, dei titoli che il candidato presenta;

9° i titoli e i documenti che valgano a dimostrare la capacità tecnica e professionale del concorrente con speciale riguardo alle costruzioni edilizie, nonchè le pubblicazioni, possibilmente in numero di cinque copie ciascuna, e l'indicazione degli uffici eventualmente coperti dal candidato.

I documenti 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore a due mesi alla data del presente decreto; sono però dispensati dal presentarli i candidati che appartengano già alle amministrazioni governative od all'insegnamento.

Non sarà tenuto conto delle istanze, documenti, pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo il 15 agosto 1911, anche se fossero state presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione di cinque membri, da nominarsi con decreto ministeriale.

Questa dovrà seguire le norme procedurali in vigore pei concorsi a cattedre universitarie (art. 25 e seguenti del regolamento generale universitario 9 agosto 1910, n. 796), e ove lo creda opportuno, potrà anche richiedere la prova d'esame.

Il candidato prescelto, accettando il posto messo a concorso, deve impegnarsi a prestare tutta l'opera sua all'Amministrazione con la maggiore cura e diligenza, ed assumere la responsabilità per qualunque lavoro inerente al suo ufficio, nessuno escluso, sottoponendosi alle disposizioni della legge e del regolamento sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Roma, 30 aprile 1911.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto, presso il Ministero degli affari esteri, un concorso per quattro posti di addetto di legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con i RR. decreti del 24 settembre 1908, n. 712, del 10 aprile 1909, n. 186, del 28 novembre 1909, n. 815, e del 12 luglio 1910, n. 499.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 30 settembre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolte.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire ottomila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita

di assoggettarsi, in caso di nomina, ad addetto di legazione, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, addì 2 maggio 1911.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per cinque posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con i RR. decreti del 24 settembre 1908, n. 712, del 10 aprile 1909, n. 183, del 28 novembre 1909 n. 815, e del 12 luglio 1910, n. 499.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 ottobre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, addì 2 maggio 1911.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: Unioni di Stati (personali e reali; esempi) e Federazioni (Confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato. (Concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano; esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: Diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (Intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe). Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originarî e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del Congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che hanno facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).

2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (Posta; telegrafo; telefono; ferrovie).

3. Per la protezione degli interessi economici (Commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei propri cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei propri sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) — Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato neutrale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criteri per determinarne la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1° per origine; 2° per naturalizzazione; 3° per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della filiazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principî ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale, e delle Unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. 8 delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criteri di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono venire estradate, e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati politici. Modificazioni del concetto di reato politico. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Varî sistemi, e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE

—

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadî ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie.

Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione di erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; benefizio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varia specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garentire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatorî. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

—

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avute riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 Cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 Cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e

della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi: della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE

—

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche, e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali Colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia, segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed nchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistema degli uffici e delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti di merica.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello Statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del pre-ente del Consiglio, del Consiglio dei ministri e dei singoli mi-tri — Nomina e revocazione dei ministri — Loro responsabilità ale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, se-tamente colle Monarchie germaniche e cogli Stati Uniti d'A-rica.

el potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — uzione dei giurati.

ll'eguaglianza civile.

lla libertà individuale e delle sue guarentigie in Italia — *Ha- corpus* inglese.

lla inviolabilità della proprietà.

la libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Prin-e disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in rone con l'italiana.

a libertà di riunione e di associazione — Principali disposi-zidelle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'na.

diritto di petizione.

libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 m 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (1)

—

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione.

COSTITUZIONE ORGANICA DELL' AMMINISTRAZIONE.

Il Re, capo dell'Amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, art. 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, art. 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sottoprefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atti di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I CÒMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Nozioni sommarie sui còmpiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I MEZZI DELL' AMMINISTRAZIONE.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza — Fonti della fortuna pubblica.

Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

LA DIFESA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI ILLEGALI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul

---

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa :legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

—

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.
2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.
3. Contro la fede pubblica, ed in specie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.
4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.
5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato.

Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa; la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla libertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

—

Periodo I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i Gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'Impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia. Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. L'*habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi Turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i Turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie. Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopoli coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

Periodo II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789)

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciat dei Gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I re di Portogallo. Il Marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Legl europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele I Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungh resi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Terc Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato. Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e Medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prime all'Imperatore Carlo VI, poi a Don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei Gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il Principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi, e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nell'America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti*.

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

PERIODO III.

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione dell'Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il regno d'Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Polaniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia alla Svezia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte Re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gli inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del Regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette

Stati indipendenti. La Lombardia e La Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all'Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. Possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di S. Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-1822).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei Principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i Principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran ministero.* La guerra d'Oriente e il congresso di Parigi. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo. L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi ed i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e di Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d'indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L'impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda repubblica e il secondo impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'impero. La terza repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso regno della regina Vittoria. La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il regno di Francesco Giuseppe I imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di San Stefano e il congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell'integrità dell'impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale del Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa, e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali. Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda delle loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'Impero indobritannico — L'India posteriore, ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria, Marocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I Boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'ele-

mento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Ricardo e critiche alla scuola di Ricardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: Società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (Casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; Casse-pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di banche. Istituti di emissione e istituti di credito fondiario. Biglietto di banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessorî — Dazi specifici e dazi al *valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia:

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria della concia delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Olii italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge della popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme; liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: imposte dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di banca e quelli di Stato.

STATISTICA

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommari di statistica monetaria; della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quella delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni

obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le notizie sulla situazione marocchina, pervenute da diverse fonti, concordano tutte nel ritenerla aggravata e pericolosa per gli europei residenti al Marocco. Alcuni giornali tedeschi, impressionati forse dal pericolo che corrono i loro connazionali, hanno lanciato una grave notizia e cioè che tre incrociatori tedeschi erano stati mandati al Marocco. Ma la notizia è stata severamente smentita giusta quanto ne dice il seguente telegramma da Berlino:

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, a proposito della notizia già smentita che il Governo tedesco era risoluto ad inviare tre incrociatori nelle acque marocchine, scrive:

« Si tratta di una grave sconvenienza. Chiunque abbia una qualche competenza politica deve riflettere quale responsabilità si assuma quando in una questione così seria come quella marocchina sparge notizie impressionanti completamente inventate ».

Ecco ora le notizie sul Marocco, di fonte francese provenienti da Tangeri:

Secondo notizie da Fez in data posteriore al 30 aprile la situazione sarebbe sempre critica. Il Maghzen trova sempre grandi difficoltà a procurarsi denaro.

Si crede che ciò nonostante la città potrà ancora difendersi per una quindicina di giorni.

*** Notizie giunte oggi ai consoli di Francia, di Inghilterra e di Austria rappresenterebbero sotto un aspetto pessimista la situazione delle colonie estere di Fez.

*** La colonna del comandante Roumens è giunta ad Andrissa, senza incidenti.

*** Il *Paris Journal* ha da Tangeri:

Un altro convoglio isolato è stato attaccato tra Sale e Mehedia. Si segnalano parecchi feriti: tre soldati del treno sono scomparsi. La tribù degli Ahmar sarebbe l'autrice dell'aggressione.

L'autorità militare ha dato ordini formali ed espressi di non lasciare più partire alcun convoglio isolato.

La notizia di questo atto di ostilità ha prodotto viva impressione tra gli europei.

*** Secondo notizie da Fez, in data del 2, la situazione in quella città peggiora gravemente. Si prevede che sia prossimo il momento in cui le truppe non pagate diserteranno. Già al contatto dei soldati indisciplinati rimasti a Fez, le truppe del comandante Bremond manifestano movimenti inquietanti di indisciplinatezza e si teme che si rifiutino di marciare.

È urgente che la situazione cambi. I più ottimisti dicono che lo stato attuale non può durare più di 15 giorni.

*** Il *Temps* ha da Tangeri: Un'informazione speciale dice che dal 12 al 26 aprile il colonnello Bremond dovette sostenere 7 combattimenti.

La colonna ebbe 6 morti e 25 feriti gravemente.

Le perdite totali del nemico sorpassano i 270 uomini.

Le seguenti notizie sul Marocco, di fonte inglese, non sono meno pessimiste. Eccole quali vengono telegrafate da Londra:

Il *Daily Mail* ha da Tangeri: Notizie da Fez in data 30 aprile dicono che la situazione si aggrava giornalmente. La mahalla inviata contro Ras el Ma è stata attaccata e vinta. Gli ufficiali francesi hanno dovuto servirsi dell'artiglieria da montagna difettosa per difendere la città. Non si crede che le truppe fedeli che vengono dal sud potranno passare il cerchio degli assedianti. Non v'è ostilità contro i cristiani della città.

Gli europei circolano da pertutto come prima.

Mulad Zin è stato proclamato Sultano dalle tribù del sud.

*** Il corrispondente del *Times* da Tangeri ha ricevuto una lunga lettera di Mulai Zin il quale dichiara che egli non voleva affatto accettare il trono, ed ha protestato il più lungamente possibile, dicendo che senza armi, senza munizioni, e senza denaro il movimento era destinato a fallire, ma i berberi minacciavano di saccheggiare la città e si preparavano ad attaccare il palazzo, di modo che egli ha dovuto cedere. È evidente che Mulai Zin è pessimista.

Si annuncia che l'austriaco Czery, che è prigioniero a Mequinez, è ben trattato.

***

La crisi del Gabinetto turco, per la quale la stampa locale ha menato tanto scalpore, si ridurrà ad una piccola crisi parziale. Un telegramma da Costantinopoli dice in merito:

La stampa turca, conscia delle difficoltà cagionate dalla crisi del Gabinetto, rileva la necessità di risolvere rapidamnente la crisi stessa.

Il *Sabah* crede che le dimissioni di alcuni ministri non debbano provocare cambiamenti nell'intero Gabinetto poichè tutti e due i gruppi della maggioranza desiderano che Hakki pascià rimanga Gran Visir.

Il *Tanin* scrive: Ormai si deve decidere se il partito Giovane turco si manterrà al potere o se si ritirerà.

Frattanto le dimissioni che già ieri erano state annunciate si sono ridotte così come informa quest'altro telegramma da Costantinopoli:

Djavid bey ministro delle finanze, e il ministro della pubblica istruzione hanno rimesso questa sera le loro dimissioni.

La lettera che motiva le dimissioni dice:

« Voi sapete che non si può esercitare il potere senza l'appoggio di un partito forte. Ora la discordia che regna nel partito da qualche tempo rende impossibile il successo del nostro còmpito. L'assenza di alcuni elementi essenziali ci ha convinti che noi non possiamo soddisfare ai doveri e agl'impegni che abbiamo preso di fronte alla Camera ed alla nazione. In tali condizioni noi sentiamo la necessità di cedere il nostro portafoglio ad altri, che potranno lavorare con maggiore probabilità di successo ».

Si crede che il senatore Nail, ex ministro dell'istruzione, abbia accettato il portafoglio delle finanze.

Da questo telegramma appare adunque che Hakki pascià resterà ancora Gran Visir.

***

Le notizie sulla insurrezione messicana si svolgono su un giro vizioso di parole, imperocchè gli insorti impongono, come condizione essenziale per deporre le armi, le dimissioni del presidente Diaz, e questi promette di dimettersi quando la pace sia assicurata.

Ecco i telegrammi in merito da Messico:

Edizioni speciali dei giornali hanno pubblicato la decisione del presidente Diaz, di presentare le sue dimissioni. Essa è stata accolta con gioia.

Il presidente Diaz ha comunicato la sua deliberazione al Consi-

glio dei ministri e si è riservato il diritto di annunciare ufficialmente le dimissioni nel momento in cui la pace sarà veramente ristabilita. Egli ha dichiarato che lo farà tosto che sarà certo che l'anarchia non seguirà alle sue dimissioni. Suo solo desiderio è servire all'interesse della patria. Egli raccomanda al popolo di lavorare per la pace e per il progresso del paese.

Frattanto, per non dare ulteriori occasioni al governo degli Stati Uniti di intervenire al Messico, il capo degli insorti, Madeiro, ha dato ordine a tutti gli insorti di ritirarsi dalla frontiera.

Egli stesso con le sue forze si avanzerà sul Messico dal sud di Juarez.

Le feste di Firenze

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno ieri assistito alla cerimonia del collocamento della prima pietra per il palazzo della Biblioteca nazionale.

Il tempo, poco favorevole a tutte le belle e geniali feste che da domenica si svolsero a Firenze, era da principio coperto e poco prima della cerimonia cominciò fitta la pioggia.

Sin dalle 9 una grande folla si trovava per le strade che doveva percorrere il corteo reale per recarsi al luogo dove dovrà sorgere l'edificio della Biblioteca nazionale nel Corso dei Tintori.

La truppa era schierata lungo tutto il percorso, e dietro i cordoni si affollava il pubblico.

I Sovrani coi seguiti uscirono da palazzo Pitti in carrozze scortate dai corazzieri.

Lungo il percorso le Loro Maestà furono fatte segno ad una entusiastica dimostrazione della folla, che gridava continuamente: « Viva il Re! Viva la Regina! ».

Le finestre delle case nelle vie ove passava il corteo reale erano elegantemente addobbate.

Il corteo percorse via Maggio, ponte Santa Trinità, lungarno Acciaioli, lungarno Archibusieri, lungarno della Borsa, piazza Cavalleggeri e Corso dei Tintori.

Quivi i Sovrani discesero dalla carrozza e vennero ossequiati da S. E. il ministro Credaro e dai sottosegretari di Stato Di Scalea e Pavia, dal prefetto, dal sindaco marchese Corsini, dal sindaco di Roma Nathan, dal bibliotecario, comm. Morpurgo, dall'architetto Bazzani, autore del progetto della erigenda Biblioteca.

La musica intuonò la marcia reale e dalla folla degli invitati che gremiva le tribune scoppiarono prolungati applausi, e ripetute grida di: « Viva il Re! Viva la Regina! ».

I Sovrani e le autorità si recarono nella tribuna reale e furono vivamente acclamate.

Le altre tribune erano gremite di una folla d'invitati, tra i quali moltissime signore in eleganti *toilettes*.

Si notavano tra i presenti gli onorevoli senatori Villari, D'Ancona, Torrigiani, gli onorevoli deputati Ginori-Conti e Serristori, il personale della Biblioteca nazionale e numerosi studenti col tradizionale berretto.

Cessate le acclamazioni ai Sovrani, il sindaco marchese Filippo Corsini pronunciò il suo discorso vivamente applaudito, al termine del quale S. M. il Re si congratulò con l'oratore.

Quindi il comm. Morpurgo cominciò a leggere il suo discorso, interrotto spesso e salutato alla fine da vivissimi applausi.

Durante i discorsi pioveva a dirotto.

Dopo il discorso del comm. Morpurgo fu presentata a S. M. il Re una pergamena in stile quattrocentesco con le armi di Casa Savoja. La pergamena contiene la seguente scritta:

« Vittorio Emanuele III, nel cinquantesimo anno dalla proclamazione del Regno d'Italia poneva, addì 8 maggio 1911, questa prima pietra della Biblioteca nazionale ».

La pergamena viene firmata dal Re, dal ministro Credaro, dal prefetto, dal sindaco, dal bibliotecario comm. Morpurgo, dall'architetto Bazzani e da altre autorità.

La pergamena venne quindi arrotolata e messa in un astuccio di ottone.

Dopo la firma della pergamena, piovendo a dirotto, i Reali si trattennero nella tribuna a conversare affabilmente con i presenti. Stavano nella tribuna gli onorevoli Ferdinando Martini, Pilacci, Pescetti e l'on. senatore Mazzoni. Essendo cessata un momento la pioggia, i Sovrani scesero dalla tribuna reale seguiti dalle autorità e si diressero al posto ove doveva essere collocata la prima pietra. L'astuccio della pergamena fu posto in un foro cilindrico nella pietra, che era tenuta sospesa sopra un pozzo che trovasi proprio nel centro dell'edificio dell'erigenda Biblioteca nazionale.

L'architetto Bazzani porse al Re una cazzuola d'argento con la quale il Re gettò alcune mestolate di cemento.

La prima pietra venne quindi calata nel fondo del pozzo, tra i vivissimi applausi dei presenti, mentre la musica suonava la marcia reale. Il notaro cav. Tafani rogò l'atto relativo alla cerimonia, che venne pure firmato da S. M. il Re, dal ministro della pubblica istruzione, dai sottosegretari di Stato Pavia e Di Scalea e da altre autorità. Subito dopo i Sovrani seguiti dalle autorità inaugurarono la nuova via dei Magliabechi che congiunge l'erigendo palazzo della Biblioteca a piazza Santa Croce.

Terminata anche questa cerimonia i Sovrani vivamente acclamati tornarono alle loro carrozze e seguiti dalle autorità e sempre fra gli applausi della folla fecero ritorno al palazzo Pitti.

Erano le 11.

Lungo il percorso fino a palazzo Pitti i Sovrani vennero fatti segno ad una costante ed entusiastica ovazione per parte della folla che si stipava, malgrado la continua dirotta pioggia, dietro i cordoni delle truppe.

La carrozza reale, in certi punti, è stata letteralmente coperta di fiori.

***

Nella mattinata S. M. il Re si recò a visitare le caserme cittadine.

Alla caserma dell'84° fanteria erano ad attenderlo il comandante il corpo d'armata, il comandante della divisione, varî generali ed il colonnello comandante il reggimento. Questi ha presentato al Re le truppe schierate nel piazzale interno, mentre la musica suonava la marcia reale.

Quindi S. M. accompagnato dai generali e dai suoi aiutanti di campo visitò i locali della caserma, congratulandosi poi col comandante del reggimento per la tenuta delle truppe.

Lasciata la caserma dell'84° fanteria, S. M. il Re quindi recossi alla caserma dei cavalleggeri Treviso, sempre accompagnato dal comandante del corpo d'armata, dal comandante della divisione e dagli altri generali. Le truppe schierate nel cortile della caserma resero gli onori al Sovrano, mentre la fanfara intuonava l'inno reale.

Passate in rivista le truppe, il Re visitò minutamente i locali della caserma, facendo quindi ritorno a palazzo Pitti.

Nel pomeriggio, il Sovrano, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, si è recato in automobile a visitare il palazzo Davanzati nella piazza omonima, da poco tempo aperta al pubblico.

Erano a riceverlo il prof. Volpi ed altri membri della direzione del palazzo.

Il prof. Volpi guidò il Sovrano nella visita delle varie sale, quindi il Re si recò a visitare il tempio israelitico in via Farini, ove è stato ricevuto dal presidente del Consiglio d'amministrazione nonchè dai maggiorenti della comunità e dal rabbino maggiore.

Il Re visitò tutto il tempio, interessandosi molto ai documenti, contenuti nell'altare del tempio stesso.

Verso le ore 16 le LL. MM. il Re e la Regina si recarono in automobile a visitare la Mostra retrospettiva di belle arti in via della Colonna.

Le strade percorse dai Sovrani erano affollatissime e ad essi vennero dovunque fatte calorose acclamazioni.

All'Esposizione erano ad attenderli S. E. il ministro Credaro, il

sindaco, il prefetto, gli on. senatori Torrigiani, Villari, Manzoni, gli on. deputati Ginori-Conti e Serristori, l'on. marchese Pietro Torrigiani, presidente dell'Esposizione, il comm, Alinari, provveditore, tutti i consiglieri, le patronesse, vari artisti espositori, molte notabilità e parecchie signore.

I Sovrani, guidati dal marchese Torrigiani, visitarono minutamente la Mostra, interessandosi vivamente alle opere d'arte ivi esposte.

La visita durò circa un'ora.

Allorchè i Sovrani lasciarono l'Esposizione vennero fatti segno ad una entusiastica dimostrazione di simpatia da parte della folla radunatasi all'esterno.

Dopo la visita all'Esposizione di belle arti, alle ore 17, i Sovrani, sempre acclamati entusiasticamecte dalla folla che gremiva tutto il percorso, si sono recati in automobile al Campo di Marte, ove si tiene il circuito di aviazione.

Nella tribuna reale sono stati ossequiati dal presidente e dai membri del circuito di aviazione.

Durante la permanenza dei Sovrani al campo di aviazione gli aviatori hanno compiute magnifiche evoluzioni.

Le aviatrici Herveu e Dutrieux presentarono alla Regina magnifici mazzi di fiori, mentre gli aviatori si disputavano il « Premio Firenze ».

Il pubblico straordinario che gremiva le tribune fece ai Sovrani un'entusiastica dimostrazione.

Alle 18 i Sovrani ossequiati dal presidente e da tutti i membri del Comitato di aviazione al completo salirono nell'automobile ed acclamati lungo tutto il percorso dalla folla rientrarono a palazzo Pitti.

***

Alle ore 20 i Sovrani offrirono nel palazzo Pitti un pranzo di gala di 91 coperti alle autorità.

A destra di S. M. il Re sedevano la duchessa d'Ascoli, il ministro Credaro, la contessa Pandolfini, i senatori Di Prampero, Sonnino, Niccolini, i deputati Serristori, Morelli-Gualtierotti, il prefetto, il generale Brusati, altri generali ed assessori comunali.

A sinistra sedevano la marchesa Ginori, il principe di Scalea, i senatori Fabrizi, Corsini, Municchi, Ridolfi e i deputati Angiolini, Casciani, Gerini, il conte Gianotti, il sindaco Corsini, il generale De Chaurand ed altri generali ed autorità.

A destra di Sua Maestà la Regina sedevano il senatore Villari, la contessa della Gherardesca, il conte Guicciardini, il marchese Torrigiani, il sottosegretario on. Pavia, i senatori Arrivabene, Del Lungo, Mazzoni, i deputati Rosadi, Incontri, Ugo Ojetti, vari generali ed assessori comunali.

A sinistra il marchese Cappelli, la contessa Serristori, il senatore Mariotti, la contessa Torroni, il senatore Cosenza, il deputato Niccolini Pietro ed i generali Lamberti, Della Noce, il conte Guicciardini ed altre autorità.

Dopo il pranzo i Sovrani tennero circolo.

***

Nel casino Borghesi, alle 22, ebbe luogo una grande festa da ballo in onore dei Sovrani.

Le magnifiche sale del circolo erano splendidamente illuminate ed adornate di fiori.

Alla festa hanno preso parte S. E. il ministro Credaro, il sindaco il prefetto, i senatori, i deputati, molti ufficiali, la magistratura, le autorità, le notabilità cittadine e moltissime signore in splendide toelette.

I Sovrani in carrozze di Corte, scortati dai corazzieri, vivamente acclamati lungo tutto il percorso, giunsero al Casino alle 22 e 45.

I Sovrani vennero ossequiati ai piedi dello scalone dal presidente, principe Strozzi, e da tutti i membri della Società del Casino.

La Regina, che vestiva una magnifica toeletta scollata rosa, e portava una splendida collana e un diadema di brillanti è entrata nella sala al braccio del pincipe Strozzi.

Il Re dava il braccio alla duchessa d'Ascoli.

Al loro entrare tutti i presenti acclamarono calorosamente e la musica intuonò la marcia reale.

I Sovrani fecero il giro delle sale e si trattennero circa mezz'ora.

Quindi le LL. MM. lasciarono il Casino, ossequiate dalla presidenza della Società.

Al loro uscire dalle sale gli invitati fecero una grande ovazione al grido di « Viva il Re e viva la Regina ».

I Sovrani poi salirono nelle carrozze di Corte, e sempre acclamati lungo il percorso da grande folla, fecero ritorno a palazzo Pitti.

***

Le cortesie della rappresentanza cittadina di Firenze agli ospiti sono grandiose, splendide.

Alle ore 13 il sindaco di Firenze ha offerto al Gambrinus una colazione di 120 coperti in onore dei membri del Governo e delle rappresentanze intervenute alle feste florentine. La sala era elegantemente addobbata. Al tavolo d'onore ha preso posto il sindaco, marchese Filippo Corsini, che aveva alla sua destra il ministro Credaro, l'on. sottosegretario di Stato Pavia, il senatore Mariotti, il prefetto conte Cioja, l'ing. Braida, assessore del comune di Torino ed Ugo Ojetti, presidente della Mostra del ritratto, e alla sua sinistra il marchese Cappelli, vice presidente della Camera, il sottosegretario di Stato per gli esteri, on. Di Scalea, il senatore Fabrizi, l'on. Di Prampero, Ernesto Nathan, sindaco di Roma, l'on. Ferdinando Martini e il questore del Senato, on. Sonnino.

Negli altri tavoli avevano preso posto gli onorevoli senatori Niccolini Ippolito, Del Lungo, Mazzoni, Torrigiani, principe Corsini, gli onorevoli deputati Niccolini Giorgio, Gerini, Pilacci, Morelli-Gualtierotti, Sonnino, Rosadi, Serristori, Ginori-Conti, Incontri e Casciani, assessori comunali e provinciali, i sindaci di Lucca, Pisa e Livorno.

Durante la colazione l'orchestra del Gambrinus suonava inni patriottici e scelta musica.

Allo Champagne, il sindaco, marchese Corsini, con poche parole salutò i presenti a nome di Firenze, terminando al grido di « Viva il Re! ».

La musica intuonò la marcia reale, accolta da grida di « Viva il Re! » ed ascoltata da tutti i presenti in piedi.

Con elevate parole rispose l'on. Villari, ringraziando a nome dei presesenti la città di Firenze, e rievocando la storia del risorgimento, terminò al grido di « Viva il Re! », ripetuto dai presenti, mentre la musica suonava nuovamente la marcia reale.

I commensali si congratularono con l'illustre uomo.

Parlò infine il prof. Davidhson, a nome degli stranieri.

La colazione terminò alle 14.30.

CRONACA ITALIANA

Il Congresso della stampa. — Continuano alacremente i lavori del Congresso.

Nella seduta antimeridiana di ieri venne trattato il tema: *Il duello tra giornalisti per questioni di stampa*, e quello dei probiviri, su cui riferì, esponendo l'opera del Collegio probivirale dell'Associazione della stampa di Roma, il collega dott. Andrea Cantalupi. Stante la complessità dell'argomento fu deciso di sospendere la discussione e rinviarla ad altro Congresso.

Si diede lettura di una lettera della rappresentanza della città di Monaco (Baviera) con cui s'invitano i congressisti a tenere in questa città il prossimo Congresso. La lettura eccitò i vivi applausi dell'assemblea, ma il presidente osservò che la scelta della nuova sede del Congresso spetta al Comitato direttivo.

Il presidente Singer, visto che erano terminati i lavori del Congresso, espresse ai colleghi italiani la sua riconoscenza per l'invito e l'accoglienza affettuosa in questa grande Roma, manifestò il suo vivo compiacimento per aver veduto in questo Congresso raccolti tutti i rappresentanti della Stampa del mondo, atto commovente di fraternità e di solidarietà.

Fece quindi un vivo elogio dell'on. Luigi Luzzatti al cui fianco nel tavolo della presidenza, egli, un tempo semplice soldato nelle grandi file della Stampa, non avrebbe mai creduto di poter arrivare; disse che bisognerebbe ricoprire di fiori l'on. Salvatore Barzilai, valoroso presidente dell'Associazione di Roma, figura nobilissima nella quale lottano l'uomo politico, il giornalista e lo strenuo e pugnace seguace del diritto, senza che queste doti riescano a superarsi l'un l'altra; rivolse un ringraziamento cordiale all'on. Caetani, a Maggiorino Ferraris, ai colleghi Norsa, Nesti e Vettori e infine un particolare saluto al cav. Ottorino Raimondi e dichiarò chiuso il XV Congresso internazionale delle Associazioni della stampa in Roma.

Vivissimi applausi coronarono il discorso di chiusura.

*** Alle 16 i congressisti presero parte, a Valle Giulia, ad un the offerto in loro onore dal presidente del Comitato delle feste commemorative del 1911, conte di San Martino.

*** Iersera, nel recinto dell'Esposizione delle regioni, in piazza d'Armi, a bordo della nave che è la riproduzione di una antica nave romana galleggiante sul laghetto, la stampa romana ha offerto un banchetto di 700 coperti in onore dei congressisti della stampa.

La nave e il lago circostante, illuminati fantasticamente, presentavano un meraviglioso spettacolo.

Sedevano alla tavola d'onore accanto a Singer, presidente dell'Unione internazionale della stampa, le LL. EE. i ministri Di San Giuliano, Tedesco, Sacchi, Spingardi, Finocchiaro-Aprile, Nitti, Calissano, parecchi sottosegretari di Stato, l'on. Barzilai, presidente dell'Associazione della stampa periodica italiana, molti delegati italiani ed esteri, e molte elegantissime signore.

Allo spumante parlò prima Singer, pronunziando un discorso, frequentemente interrotto da applausi, nel quale inneggiò alle glorie di Roma antica ed ai progressi della Roma moderna, capitale d'Italia. Disse che vorrebbe essere poeta per ringraziare degnamente delle accoglienze avute dal Re e dalla popolazione di Roma, ma una distinzione fra il Re e il popolo non si può fare, perchè essi sono indissolubilmente uniti.

Singer espresse quindi gli omaggi dei congressisti alla magnanimità dei Sovrani ed inneggiò alla elevata missione della stampa

Singer concluse alzando il bicchiere alla gloria delle LL. MM. il Re e la Regina e della Reale Famiglia ed alla eterna primavera dell'Italia.

Parlò quindi S. E. il ministro Di San Giuliano, salutato da calorosissimi applausi.

Pronunziò infine brevi ed applaudite parole l'on. Barzilai.

Ad un benemerito. — Il Consiglio direttivo del Comitato centrale dei ricevitori del registro che ha sede a Torino, ha offerto una medaglia d'oro e una pergamena di onore all'on. senatore Frola, come segno di riconoscenza per le alte sue benemerenze verso la classe.

Alla cerimonia assistevano anche l'on. Paniè, presidente del Circolo di Porta Susa e Borgo San Donato, dove si svolse la cerimonia, il direttore superiore delle poste e dei telegrafi comm. Baggio, e il prof. Bensi, ricevitore del registro a Roma, autore della pergamena.

Il presidente del Comitato promotore, cav. Reggio, pronunziò brevi ed applaudite parole di circostanza ringraziando il senatore Frola della sua opera assidua, efficace. Parlarono poscia l'on. Paniè ed il prof. Bensi.

Rispose a tutti con commosse parole l'on. Frola.

A Girolamo Rovetta. — Ricorrendo ieri l'anniversario della morte di Girolamo Rovetta, a cura di un apposito Comitato è stata inaugurata nell'atrio del teatro drammatico di Verona, un'artistica targa in marmo e bronzo, opera dello scultore Cattani.

Renato Simoni pronunziò nel teatro stesso gremito di pubblico il discorso commemorativo che venne vivamente applaudito.

Marina militare. — La R. nave *Galileo* è giunta a Costantinopoli il 7 corrente. — La *Gazzella* è partita da Tangeri.

Marina mercantile. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha transitato da Tangeri per Buenos Aires. — L'*Argentina*, della Veloce, è partito da Rio de Janeiro per Genova. — Il *Città di Milano*, pure della Veloce, ha proseguito da New Orleans per Genova. — Il *Duca di Genova*, della N. G. I., ha transitato da Capo Sagres. — Il *Liguria*, della N. G. I., è partito da La Guaira per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 7. — Il presidente del Consiglio, Canalejas, conferma che il governatore di Ceuta ha compiuto oggi una piccola operazione di polizia, nei dintorni di questa città, allo scopo di por fine ai saccheggi, che commettevano i ribelli.

MADRID, 7. — Il Congresso internazionale di agricoltura si è oggi chiuso coll'intervento del Re Alfonso e dei principi reali. Hanno parlato Moret, presidente del Congresso, dichiarando chiusi i lavori, ed il presidente del Consiglio, Canalejas.

Infine il Re Alfonso, vivamente acclamato, ha pronunziato un discorso, inneggiando al progresso dell'agricoltura universale.

LONDRA, 8. — Il *Daily Mail* ha da Tangeri: Notizie da Fez in data 30 aprile dicono che la situazione si aggrava giornalmente. La mahalla inviata contro Ras el Ma è stata attaccata e vinta. Gli ufficiali francesi hanno dovuto servirsi dell'artiglieria da montagna difettosa per difendere la città. Non si crede che le truppe fedeli che vengono dal sud potranno passare il cerchio degli assedianti. Non v'è ostilità contro i cristiani della città.

Gli europei circolano da per tutto come prima.

Mulad Zin è stato proclamato Sultano dalle tribù del sud.

EPERNAY, 8. — Sono state trovate presso il muro di cinta di un giardino 25 cartuccie di dinamite del peso complessivo di due chilogrammi. Si ritiene che il possessore di esse se ne sia voluto sbarazzare nel timore di perquisizioni.

GIBILTERRA, 8. Un dispaccio da fonte autorevole da Ceuta annuncia che un forte distaccamento spagnuolo ha occupato ieri sera due punti strategici al di là di Castillejo, che dominano Tetuan e vi ha costruito fortificazioni.

EL PASO, 8. — Nel timore di complicazioni con gli Stati Uniti, il capo degli insorti Madeiro ha dato ordine a tutti gli insorti di ritirarsi dalla frontiera.

Egli stesso con le sue forze si avanzerà su Messico dal sud di Jaurez.

MADRID, 8. — Il testo della legge sulle Associazioni è stato definitivamente stabilito.

Il progetto sarà presentato alla Camera.

MADRID, 8. — Si assicura che il progetto di legge sulle Associazioni che il Governo presenterà domani alla Camera, contiene specialmente le seguenti disposizioni:

Tutte le Associazioni sono sottoposte al diritto comune. Il numero dei membri deve essere almeno di 12

Le associazioni presenteranno ogni tre anni il bilancio dei loro beni e delle loro rendite. Esse possederanno soltanto i valori depositati dai loro membri nella cassa sociale: beni mobili ed immobili consacrati ai fini delle associazioni. I beni acquistati a titolo gratuito saranno venduti e il prodotto della vendita sarà impiegato nell'acquisto di titoli nominativi che non potranno essere trasferiti. Saranno nulli tutti gli acquisti e gli impegni di beni in favore delle associazioni per interposta persona allorchè questa dichiari di accettarli a questo titolo.

Ogni associazione religiosa sarà munita preventivamente di una licenza diocesana. Tutte le associazioni senza eccezione sono sottoposte al pagamento di tutte le imposte generali e speciali. Quando un'associazione sarà sciolta come illecita, sarà nominato un liquidatore giudiziario. Se le associazioni disciolte saranno associazioni di beneficenza, lo Stato prenderà a suo carico i loro stabilimenti. Se saranno di altro genere si procederà per la liquidazione come in caso di assenza di erede.

Le associazioni religiose di clausura sono pure sottoposte alla legge comune. Tuttavia nessuno potrà penetrare in un convento senza mandato giudiziario, salvo il caso in cui l'associazione eserciti un commercio od una industria.

Gli stranieri non potranno costituire nessuna associazione religiosa sul territorio spagnuolo senza ottenere preventivamente la naturalizzazione. Gli stranieri non potranno inoltre far parte di una associazione politica.

Non sarà autorizzata alcuna associazione il cui terzo dei membri sia di stranieri per quanto naturalizzati spagnuoli.

Sono eccettuate dalla legge le case ed i conventi dei seguenti ordini religiosi: Missioni francescane per il Marocco e per la Terrasanta, Figli del cuore immacolato di Gesù per i possedimenti spagnuoli in Africa, Congregazione di San Filippo Neri, le Figlie della carità e le Sorelle concettine per i suddetti possedimenti spagnuoli. Sono pure eccettuati tutti gli altri ordini previsti dall'art. 30 del concordato.

Ogni Associazione non compresa nelle eccezioni dovrà farsi inscrivere nel registro del Governo civile della rispettiva Provincia entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge. In caso contrario sarà trattata come illecita.

MADRID, 8. — L'ufficioso *Diario Universal* dice che le posizioni occupate dalle truppe spagnuole a Ceuta dominano un lungo territorio, in cui i ladri avevano stabilito il centro delle loro operazioni.

L'operazione si è effettuata senza incidenti.

MADRID, 8. — Si ha da Ceuta che la tranquillità è completa intorno alle posizioni che sono state occupate recentemente dalle truppe spagnuole.

PARIGI, 8. — Il Comitato dei servizi amministrativi del Ministero degli esteri ha esaminato il caso Chedanne ed ha emesso alla unanimità il parere che a causa delle irregolarità commesse da Chedanne nell'esercizio delle sue funzioni, questi debba essere esonerato dalla sua carica al Ministero.

Il ministro Cruppi ha firmato il decreto col quale viene revocato Chedanne.

COSTANTINOPOLI, 8. — In questi circoli ufficiali si smentiscono assolutamente tutte le voci relative alla concessione a chicchessia dei lavori del porto di Tripoli.

PIETROBURGO, 8. — Il barone Taube, professore di diritto internazionale, è stato nominato aggiunto al Ministero dell'istruzione.

BUDAPEST, 8. — Il Re Ferdinando di Bulgaria è giunto oggi coll'espresso d'Oriente e dopo breve riposo ha continuato il suo viaggio in automobile per Poprad Felka ove ha intenzione di rimanere alcuni giorni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

8 maggio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754.8.
Termometro centigrado al nord	18.2.
Tensione del vapore, in mm.	9 3.
Umidità relativa a mezzodì	60.
Vento a mezzodì	S.
Velocità in km.	21.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 18.9.
	minimo 14.9.
Pioggia in mm.	—

8 maggio 1911.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia centrale, minima di 743 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente disceso, fino a 4 mm. sulle coste toscane; temperatura diminuita; venti forti del 1° quadrante sulle isole; piogge generali, tranne in Calabria e isole; temporali sparsi.

Barometro: massimo a 761 sull'Adriatico e Sicilia, minimo a 758 sulle coste toscane.

Probabilità: venti moderati o forti orientali in Val Padana, meridionali altrove; cielo nuvoloso; piogge specialmente al nord; mare mosso od agitato.

N. B. — Alle ore 14 è stato telegrafato ai semafori dell'alto Adriatico, alto e medio Tirreno di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 maggio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	17 8	13 2
Genova	coperto	legg. mosso	19 0	12 4
Spezia	coperto	legg. mosso	17 7	11 0
Cuneo	piovoso	—	20 2	6 7
Torino	piovoso	—	16 8	9 2
Alessandria	piovoso	—	21 6	9 4
Novara	piovoso	—	26 0	9 2
Domodossola	coperto	—	22 7	8 6
Pavia	piovoso	—	19 0	6 0
Milano	piovoso	—	21 0	9 0
Como	piovoso	—	18 5	9 5
Sandrio	coperto	—	18 8	9 8
Bergamo	piovoso	—	17 0	8 2
Brescia	—	—	—	—
Cremona	piovoso	—	17 4	9 4
Mantova	piovoso		16 8	9 8
Verona	piovoso		12 6	11 1
Belluno	nebbioso		10 9	7 3
Udine	3/4 coperto	—	15 8	11 0
Treviso	piovoso		14 1	11 0
Venezia	piovoso	mosso	14 4	11 6
Padova	piovoso	—	13 7	11 0
Rovigo	piovoso	—	12 0	10 6
Piacenza	piovoso	—	15 4	10 0
Parma	piovoso	—	13 7	10 2
Reggio Emilia	piovoso	—	13 8	10 4
Modena	piovoso	—	17 1	10 4
Ferrara	piovoso	—	12 7	10 4
Bologna	piovoso	—	13 1	10 9
Ravenna	—		—	—
Forlì	coperto		14 6	9 0
Pesaro	piovoso	legg. mosso	15 8	10 0
Ancona	coperto	mosso	18 2	14 2
Urbino	sereno		13 2	9 2
Macerata	piovoso		15 6	10 1
Ascoli Piceno	piovoso		16 5	8 2
Perugia	coperto		15 5	9 5
Camerino	coperto		14 0	8 0
Lucca	coperto		16 7	10 9
Pisa	piovoso		17 8	9 8
Livorno	coperto	mosso	21 0	10 0
Firenze	coperto	—	14 4	9 0
Arezzo	piovoso		14 5	10 5
Siena	coperto	—	14 7	9 8
Grosseto	coperto		19 2	11 2
Roma	coperto		19 9	14 9
Teramo	coperto		13 3	11 0
Chieti	piovoso		17 0	9 6
Aquila	coperto		14 9	8 8
Agnone	coperto		14 1	8 7
Foggia	1/2 coperto		21 0	10 8
Bari	nebbioso	calmo	17 2	11 0
Lecce	nebbioso		19 6	11 9
Caserta	coperto	—	19 9	12 9
Napoli	coperto	calmo	17 1	13 8
Benevento	coperto		18 4	10 8
Avellino	coperto		15 0	10 4
Caggiano	3/4 coperto	—	14 1	8 0
Potenza	coperto		14 9	7 1
Cosenza	1/2 coperto		20 0	9 0
Tiriolo	sereno		13 6	7 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	19 9	15 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	19 6	9 0
Porto Empedocle	coperto	calmo	18 0	12 4
Caltanissetta	coperto		15 0	10 0
Messina	1/4 coperto	calmo	20 8	11 6
Catania	1/2 coperto	calmo	19 7	12 7
Siracusa	1/4 coperto	calmo	20 0	11 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	23 0	11 0
Sassari	1/2 coperto	—	18 9	10 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*